

DCO 24/10

**MERCATO DEL GAS NATURALE
COMPLETAMENTO REGIMI DI TUTELA, ACQUISTO E PERDITA DELLA
RESPONSABILITÀ DEI PRELIEVI E MOROSITÀ RELATIVA AI PUNTI DI
RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

22 luglio 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di completamento delle discipline relative ai servizi di tutela, oltre che in materia di acquisto e perdita dei diritti di prelievo presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione e in materia di morosità dei clienti finali, per quanto attiene alle forniture di gas naturale.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2010 ARG/gas 110/10.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **20 settembre 2010**. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Premessa	5
2	OBIETTIVI ED AREE DI INTERVENTO	5
2.1	Obiettivi	5
2.2	Aree di intervento	6
PARTE I: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI SERVIZI DI TUTELA PER I CLIENTI FINALI DI GAS NATURALE		8
3	REGOLAZIONE VIGENTE	8
3.1	Servizi di tutela esistenti	8
4	POSSIBILI EVOLUZIONI DELLA TUTELA DELLA VULNERABILITÀ	10
4.1	Proposte formulate nel DCO 05/09	10
4.2	Osservazioni alle proposte formulate nel DCO 05/09	12
4.3	Introduzione di un servizio di Salvaguardia Gas e proposte di modifica del regime di tutela del FUI	12
	<i>La disciplina del servizio di Salvaguardia Gas</i>	13
	<i>Organizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti esercenti il servizio di Salvaguardia Gas</i>	14
4.4	Regolazione delle situazioni di <i>default</i>	15
	<i>Aspetti generali</i>	15
	<i>Istituzione di un servizio di Fornitura di Default al cliente finale "non moroso"</i>	15
	<i>Regolazione del rapporto tra Fornitore di Default e cliente finale "non moroso"</i>	16
	<i>Rapporti strumentali alla Fornitura di Default e copertura dei costi</i>	17
PARTE II: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACQUISTO E PERDITA DELLA RESPONSABILITÀ DI PRELIEVO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS		19
5	REGOLAZIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE E VICENDE DEL CONTRATTO DI FORNITURA SOTTOSTANTE	19
5.1	Quadro normativo vigente	19
6	REGOLAZIONE DELLA PERDITA DELLA RESPONSABILITÀ DEI PRELIEVI PRESSO UN PDR IN SEGUITO ALLO SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA SOTTOSTANTE	21
6.1	Esigenze	21
6.2	Proposte di disciplina per i casi di scioglimento del contratto di fornitura sottostante diversi dalla risoluzione per morosità del cliente finale	21
7	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA IMPRESA DI DISTRIBUZIONE ED UTENTE INDIPENDENTE DAI CONTRATTI DI FORNITURA SOTTOSTANTI (DEFAULT O INADEMPIMENTO DELL'UTENTE)	23
7.1	Esigenze	23
7.2	Riforma della disciplina applicabile in caso di inadempimento dell'utente	24
PARTE III: MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE		25

8	INTRODUZIONE	25
8.1	Considerazioni generali	25
8.2	Regolazione vigente ed esigenze di riforma	27
	<i>Standardizzazione dei corrispettivi a carico dei clienti finali per l'esecuzione delle prestazioni inerenti la sospensione della fornitura e la riattivazione</i>	31
9	POSSIBILI INTERVENTI RISPETTO AI CLIENTI MOROSI ALLACCIATI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE	32
9.1	Introduzione	32
9.2	Descrizione degli interventi	33
9.3	Interventi riconducibili alla fase I	34
	<i>Facoltà di revoca della richiesta di switching nei casi di sospensione della fornitura per morosità</i>	34
9.4	Interventi riconducibili alla fase II	36
	<i>Adeguamento delle garanzie e del deposito cauzionale</i>	36
9.5	Interventi riconducibili alla fase III	37
	<i>Procedura di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità</i>	38
	<i>Cessazione amministrativa per morosità</i>	40
	<i>Procedura di Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale</i>	40
	<i>Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR</i>	42
9.6	Interventi riconducibili alla fase IV	42
	<i>Disciplina delle situazioni di default relative al cliente finale moroso</i>	42
	<i>Sistema indennitario</i>	43

1 Introduzione

1.1 Premessa

1.1.1 Il presente documento per la consultazione è rivolto ai soggetti operanti, a vario titolo, nel settore del gas naturale, nonché ai clienti finali e alle associazioni che li rappresentano, ed ha la finalità di illustrare gli orientamenti dell’Autorità in materia di:

- organico completamento della disciplina relativa ai servizi di tutela della fornitura di gas naturale, tenendo conto dell’evoluzione sia del settore del gas naturale nel suo complesso, sia della normativa europea e nazionale di riferimento;
- completamento della disciplina in materia di acquisto e perdita della responsabilità di prelievo presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas;
- completamento della disciplina applicabile in caso di morosità del cliente finale.

2 Obiettivi ed aree di intervento

2.1 Obiettivi

2.1.1 Nel perseguire le finalità sopra esposte, l’Autorità intende focalizzare la propria attenzione sui seguenti obiettivi:

Obiettivo 1 - Individuazione dei clienti meritevoli di tutela:

si sostanzia in una modifica dell’attuale perimetrazione delle tutele previste dalla vigente normativa con riferimento sia alla tutela di prezzo che alla tutela della vulnerabilità. Tale nuova perimetrazione dovrebbe tenere conto sia dell’evoluzione della normativa primaria di riferimento in materia di servizi di tutela¹, sia dell’evoluzione dell’assetto del settore e del livello di concorrenza.

Obiettivo 2 - Corretta definizione delle responsabilità e dei rapporti giuridici:

volto a perseguire la necessità di dare certezza ai soggetti che operano nel settore impedendo, o quantomeno limitando, potenziali comportamenti opportunistici da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera del gas naturale, attribuendo correttamente, qualora si verificano condotte scorrette, responsabilità e oneri; in tal modo si eviterebbe la socializzazione dei costi provocati da suddetti comportamenti e quindi il conseguente danno per la collettività.

Obiettivo 3 - Minimizzazione delle distorsioni della concorrenza:

nel modificare gli ambiti di tutela previsti nei confronti dei clienti finali, l’Autorità deve gioco forza tenere conto degli equilibri concorrenziali esistenti all’interno dei vari segmenti di mercato, valutandone le possibili dinamiche anche in un’ottica prospettica di breve-medio periodo.

¹ Previsioni comunitarie e relative alla Legge n. 96/2010 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europee – legge comunitaria 2009” (di seguito: Legge comunitaria 2009).

Obiettivo 4 - Omogeneizzazione della regolazione vigente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale:

L'implementazione di una regolazione il più possibile omogenea tra i due settori, pur tenendo conto delle differenze strutturali esistenti, è volta a favorire lo sviluppo della concorrenza anche attraverso un incremento del numero dei soggetti presenti sui mercati e del numero di offerte *dual fuel*, nonché in un'ottica di efficienza, di ottimizzazione delle strutture di costi e, di conseguenza, dei prezzi praticati a valle ai clienti finali.

2.2 Aree di intervento

- 2.2.1 Al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti, l'Autorità intende intervenire completando l'assetto delle tutele attualmente esistenti. Nel fare ciò non si può non tenere conto delle disposizioni introdotte dalla Legge comunitaria 2009, che saranno comunque recepite dall'Autorità per quanto di sua competenza con appositi provvedimenti. In dettaglio le disposizioni previste avranno impatto sull'assetto delle tutele vigenti in materia di regime di tutela di categoria disciplinato dal TIVG: l'attuale platea di clienti finali che ne hanno diritto dovrà essere estesa anche ai clienti non domestici con consumi fino a 50.000 metri cubi annui. Un possibile impatto potrebbe riguardare l'assetto delle tutele vigenti in tema di regime di tutela della vulnerabilità con tutela di prezzo garantito dal fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI): la modifica dell'attuale platea di clienti finali che hanno diritto alla tutela di prezzo potrebbe comportare infatti una modifica dell'attuale tipologia di clienti finali prevista dal comma 2.1 dell'Allegato A alla deliberazione Arg/GAS 119/092 che possono usufruire di tale tutela, al fine di rendere coerenti i due regimi di tutela.
- 2.2.2 Per quanto attiene invece al completamento dell'assetto di tutele attualmente esistenti è obiettivo dell'Autorità intervenire con riferimento all'istituzione di un nuovo regime tutela della vulnerabilità, senza tutela di prezzo, applicabile ai clienti finali che non rientrano nel regime di tutela della vulnerabilità garantito dal FUI. A ciò si aggiunge la necessità di definire un'opportuna disciplina nei casi in cui i predetti regimi di tutela (FUI e istituendo regime complementare) non siano attivabili.
- 2.2.3 Il presente documento per la consultazione contiene anche proposte in materia di disciplina applicabile in caso di risoluzione del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utente del servizio di distribuzione; tale intervento si estrinseca attraverso la modifica e l'integrazione della disciplina esistente, comportando, a titolo esemplificativo, una revisione delle casistiche e delle modalità di risoluzione del contratto del servizio di distribuzione, nonché degli obblighi di comunicazione ai clienti finali relativi all'attivazione dei regimi di tutela della vulnerabilità previsti.
- 2.2.4 Infine, il presente documento per la consultazione contiene proposte in materia di completamento della disciplina applicabile in caso di morosità del cliente finale; tale intervento comporta una revisione dei processi esistenti, anche in un'ottica di armonizzazione della regolazione, ove possibile, tra settore dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché un organico e sostanziale sviluppo dell'attuale normativa di riferimento, comprendente misure finalizzate alla minimizzazione del:

² La disciplina del fornitore di ultima istanza si applica ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno nonché ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico, che anche temporaneamente, per clausole indipendenti dalla loro volontà, si trovano senza fornitore di ultima istanza.

- rischio creditizio, relativamente alle fasi di acquisizione del cliente finale e di attivazione del contratto;
- rischio di mancato incasso a seguito della fatturazione del cliente finale;
- l'esposizione creditizia in caso di *switching out* del cliente finale.

2.2.5 Le proposte contenute nel presente documento sono state formulate anche alla luce degli approfondimenti richiesti ai soggetti partecipanti alle riunioni del gruppo di lavoro per l'aggiornamento del codice di rete distribuzione gas.

PARTE I: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI SERVIZI DI TUTELA PER I CLIENTI FINALI DI GAS NATURALE

3 Regolazione vigente

3.1 Servizi di tutela esistenti

3.1.1 Gli strumenti di tutela dei clienti finali attualmente vigenti originano, dal punto di vista normativo, dalla disciplina comunitaria. Nella fattispecie, l'articolo 3 della Direttiva 2003/55/CE prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, nell'interesse economico generale:

- possano imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture;
- adottino le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurino in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;
- possano designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas;
- provvedano affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore.

3.1.2 L'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE³ ha sostanzialmente ribadito gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori previsto dalla direttiva 2003/55/CE, ponendo maggior enfasi sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione è demandata ai singoli Stati membri.

3.1.3 Le previsioni comunitarie afferenti a specifici ambiti di tutela nei confronti dei clienti finali hanno trovato la loro declinazione in ambito nazionale attraverso le normative di riferimento così sintetizzabili:

- a) la legge n. 125/07 che ha previsto che l'Autorità definisca transitoriamente prezzi di riferimento per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, devono comprendere tra le proprie offerte commerciali; il medesimo comma ha altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti (clienti finali) anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta (articolo 1, comma 3);
- b) la legge n. 239/04 che ha stabilito che:
 - al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/annui i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita

³ La direttiva 2009/73/CE abroga con effetto dal 3 marzo 2011 la direttiva 2003/55/CE fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini dell'attuazione e dell'applicazione di detta direttiva.

del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche (FUI) (articolo 1, comma 46);

- la fornitura di gas naturale di cui al precedente alinea sia effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della medesima legge, in base ad indirizzi⁴ stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità (articolo 1, comma 47);
- c) la legge n. 99/2009 che ha introdotto un'ulteriore evoluzione dell'assetto di tutele a favore dei clienti finali con nuove previsioni in materia di FUI; nella fattispecie il combinato disposto dai commi 5 e 8 dell'articolo 30 della suddetta legge ha stabilito, tra l'altro, che:
- la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) in qualità di FUI debba garantire la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio; e che la data di assunzione, da parte l'AU, del suddetto incarico venga definita dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali l'AU si deve attenere al fine di assicurare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al precedente punto.

Per l'anno 2009-2010 il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 3 settembre 2009, ha dato una prima attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 99/2009, stabilendo che l'AU sia competente ad individuare i singoli FUI mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali regolate da un provvedimento dell'Autorità definito sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero stesso per le precedenti procedure.

- 3.1.4 Infine si segnala che l'articolo 17, comma 1, lettera p) della Legge comunitaria 2009 ha stabilito che anche i clienti non civili⁵ con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui siano considerati clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.
- 3.1.5 Sulla base della normativa primaria di riferimento, l'Autorità ha definito uno specifico assetto di tutele di prezzo per i clienti finali, attualmente disciplinato dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane* (di seguito: TIVG) e dalla deliberazione ARG/gas 119/09. Tali tutele di prezzo, che si manifestano attraverso l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dal TIVG, si articolano in:

⁴ Il decreto ministeriale 29 settembre 2006 ha definito gli indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, nonché alle imprese individuate quali fornitori di ultima istanza ed ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04.

⁵ L'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE fornisce le seguenti definizioni:

- cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
- cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico.

- a) una tutela di categoria consistente nell'obbligo, posto in capo a ciascun esercente la vendita, di offrire, con riferimento a ciascun punto di riconsegna (di seguito: PDR) nella titolarità di un cliente domestico ovvero a ciascun PDR relativo ad un condominio con uso domestico e consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, unitamente ad altre proposte dal medesimo esercente definite, le condizioni economiche stabilite dall'Autorità;
- b) una tutela transitoria c.d. individuale, che consiste in un obbligo, posto in capo all'esercente la vendita controparte di contratti di fornitura in essere alla data del 31 dicembre 2002, con clienti finali diversi da quelli di cui al precedente alinea con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, che non hanno mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo, di continuare ad applicare le condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità, fintanto che il cliente finale non abbia concluso un nuovo contratto sul mercato libero e comunque non oltre il 30 settembre 2011⁶;
- c) una tutela della vulnerabilità con tutela di prezzo: che consiste in un obbligo in capo ai FUI individuati con apposite aste pubbliche definite ai sensi della deliberazione ARG/gas 119/09, di fornire i clienti finali di cui al comma 2.1 della medesima delibera che si vengono a trovare, anche temporaneamente e per cause indipendenti dalla loro volontà, senza un esercente la vendita; tali forniture devono avvenire applicando le condizioni economiche previste dal TIVG.

3.1.6 Inoltre, a fronte della sopramenzionata normativa, come accennato nel precedente paragrafo 2, si rende necessario ripерimetrare i servizi di tutela attualmente in vigore: nella fattispecie si rendono necessari alcuni interventi volti a ridefinire la platea di clienti finali oggetto della tutela di categoria prevista dal TIVG, e auspicabilmente per i clienti aventi diritto alla tutela della vulnerabilità con tutela di prezzo (FUI).

4 Possibili evoluzioni della tutela della vulnerabilità

4.1 Proposte formulate nel DCO 05/09

- 4.1.1 Come ampiamente argomentato in occasione del DCO 05/09, a cui si rimanda, l'assetto di tutele descritto nel precedente paragrafo presenta diverse criticità, dovute, in primis, a talune scelte effettuate dal legislatore che, almeno in parte, consentono di differenziare la disciplina di riferimento del gas naturale da quella dell'energia elettrica.
- 4.1.2 L'elemento di divergenza sicuramente più rilevante consiste nel fatto che, a livello legislativo, non si è provveduto a definire sistemi di *default* tali da assicurare la continuità delle forniture di gas naturale in maniera analoga ai sistemi previsti per il settore dell'energia elettrica ai sensi della legge n. 125/07. In particolare, nel settore del gas, oltre al FUI (ossia un soggetto che "volontariamente" assume tale ruolo), non è stato identificato esplicitamente per tutti i clienti finali un soggetto obbligato ad effettuare l'attività di vendita nei casi in cui il cliente finale risulti privo di un fornitore.
- 4.1.3 Con il DCO 5/09 l'Autorità ha posto in consultazione possibili soluzioni applicabili nelle situazioni in cui un cliente finale risulti privo di un fornitore di gas naturale per cause indipendenti dalla propria volontà, e:

⁶ Termine previsto ai sensi della deliberazione 6 maggio 2010 ARG/gas 64/10 che ha concesso una proroga di un anno rispetto a quanto inizialmente stabilito dal TIVG per l'uscita dalla tutela transitoria c.d. individuale.

- a) non rientri nell'ambito di tutela garantito dal FUI: per tali situazioni, il DCO 5/09 ha prospettato l'introduzione di un meccanismo di tutela della vulnerabilità senza tutela di prezzo strutturato secondo il modello offerto dal servizio di salvaguardia per il settore dell'energia elettrica (c.d. Salvaguardia Gas); oppure
 - b) pur avendo i requisiti per beneficiare delle tutele di cui alla precedente lettera a) (FUI o Salvaguardia Gas), ne resti comunque privo (ad esempio, perché il FUI o l'esercente la Salvaguardia Gas non sono stati individuati ovvero sono decaduti): anche in considerazione del fatto che non risulta tecnicamente possibile l'immediata interruzione dell'alimentazione dell'impianto di consumo, il DCO 5/09 ha posto in consultazione l'introduzione di una disciplina "speciale" applicabile ai prelievi di gas naturale, nonché all'utilizzo delle infrastrutture del sistema nazionale del gas, che, in tali casi, il cliente finale effettuerebbe di fatto.
- 4.1.4 Per quanto concerne le fattispecie di cui al precedente *sub a)*, nel DCO 5/09 l'Autorità ha prospettato che gli esercenti la salvaguardia vengano individuati mediante apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di incentivare la partecipazione di molteplici esercenti la vendita alle sopramenzionate procedure, tenuto altresì conto dei rischi legati all'esercizio del servizio di salvaguardia riconducibili sostanzialmente alla necessità di disporre in maniera pressoché immediata e non prevedibile *ex ante* di gas per servire i clienti che ne risultano sprovvisti (rischio *commodity*) e un rischio legato alle caratteristiche del cliente medesimo (rischio commerciale), l'Autorità aveva posto in consultazione apposite azioni da approntare, quali l'individuazione di macroaree di prelievo per le quali offrire il servizio, la messa a disposizione dei partecipanti alle aste di informazioni relative al volume annuo e al numero di PDR dei potenziali clienti in ogni macroarea, la definizione *ex ante* di specifiche modalità di selezione degli esercenti la salvaguardia e delle condizioni standard di svolgimento del servizio.
- 4.1.5 Con riferimento alle fattispecie di cui al precedente *sub b)*, non essendoci strumenti di *default* analoghi a quelli previsti per il settore elettrico,⁷ l'Autorità, ha ritenuto opportuno consultare i soggetti interessati in merito alla possibilità di introdurre strumenti che:
- a) da un lato, assicurino alle imprese della filiera del gas di tutelare il loro credito nei confronti dei clienti finali che, almeno per il periodo necessario per gli interventi di disalimentazione del proprio punto di prelievo, continuano di fatto a prelevare gas pure in assenza di un contratto di fornitura;
 - b) dall'altro lato, garantiscano ai predetti clienti finali, rimasti privi di un fornitore di *default* per motivi indipendenti dalla loro volontà, la continuità dei prelievi per un periodo ritenuto congruo a rinvenire nel mercato un nuovo fornitore.
- 4.1.6 In particolare, l'istituto "speciale" descritto nel DCO 5/09, si configurerebbe come un sistema in forza del quale il prelievo di gas effettuato in assenza di un soggetto che richiede l'accesso al corrispondente PDR avrebbe determinato il perfezionamento, per fatti concludenti, di rapporti contrattuali con il cliente finale titolare del PDR, aventi ad oggetto prestazioni funzionali a garantire il bilanciamento del PDR per un periodo determinato, quali il trasporto (sulle sole reti di trasporto o anche di distribuzione, a seconda che il PDR sia allacciato alle prime o alle seconde) e l'erogazione dei quantitativi di gas.

⁷ Infatti, nel settore elettrico la legge n. 125/07 (e i decreti ministeriali attuativi) identificano un soggetto – l'esercente la maggior tutela che corrisponde all'impresa distributrice (o società ad essa collegata) – che è comunque obbligato (anche nei casi di *default* dell'esercente la salvaguardia) a vendere al cliente finale l'energia da questi prelevata.

4.1.7 In forza del suddetto contratto, pertanto, il cliente finale sarebbe tenuto a versare un corrispettivo articolato nelle componenti di stoccaggio (ipotizzando che tutto il gas provenga dalla riserva di stoccaggio strategico), trasporto e distribuzione⁸.

4.2 Osservazioni alle proposte formulate nel DCO 05/09

4.2.1 In merito alla possibilità di introdurre un regime di tutela della vulnerabilità senza tutela di prezzo, quale la Salvaguardia Gas, le osservazioni pervenute, non hanno delineato un quadro univoco: non è emersa con chiarezza una posizione circa l'opportunità di introdurre un servizio di Salvaguardia Gas per i clienti finali non aventi diritto al FUI che si trovano senza un fornitore.

4.2.2 Per contro, dalle osservazioni è emersa la necessità di distinguere in maniera chiara la normativa applicabile ai clienti che si trovano senza fornitore per motivi indipendenti dalla loro volontà, rispetto alle situazioni in cui un cliente si trova senza venditore per cause a lui imputabili, quali tipicamente l'inadempimento delle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità) che non sarebbero meritevoli di tutela. Al riguardo v'è stata una generale convergenza circa la necessità di improntare la disciplina delle due fattispecie a due finalità diverse: (a) garantire la continuità della fornitura al cliente finale che avrebbe titolo a beneficiare del FUI o della Salvaguardia Gas; (b) assicurare la tempestiva disalimentazione fisica dell'impianto di consumo del cliente finale moroso.

4.2.3 Al riguardo, le osservazioni pervenute mettono in rilievo altri elementi che le imprese ritengono opportuno considerare ai fini della regolazione che l'Autorità intende introdurre, tra i quali:

- a) l'esigenza di assicurare al venditore, che risolve il proprio contratto di fornitura con il cliente (anche moroso), la contestuale perdita della responsabilità per i prelievi che si verifichino successivamente presso il PDR interessato;
- b) l'esigenza di rafforzare la disciplina in materia di discatura (per il servizio di trasporto) e di disattivazione del PDR (per il servizio di distribuzione) incentivando le imprese che gestiscono le infrastrutture ad interrompere la fornitura del cliente finale moroso (rimasto privo di fornitore), al fine di ridurre al minimo il periodo di "esposizione" del sistema ai prelievi che di fatto il cliente continuerebbe ad effettuare pure senza averne titolo;
- c) l'opportunità di prevedere strumenti a garanzia della copertura dei costi sostenuti dagli esercenti le infrastrutture nell'adempimento della nuova regolazione introdotta dall'Autorità, specie nei casi di morosità del cliente finale;
- d) l'opportunità che, ai fini della regolazione delle situazioni di *default* del FUI o della Salvaguardia Gas, la tutela della vulnerabilità sia garantita mediante l'individuazione di un soggetto venditore.

4.3 Introduzione di un servizio di Salvaguardia Gas e proposte di modifica del regime di tutela del FUI

4.3.1 Con riferimento ai clienti finali che non rientrano nell'ambito di tutela garantito dal FUI, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'introduzione del servizio di Salvaguardia Gas, ma sottolinea l'esigenza di una contestuale ripermimetrazione del servizio di tutela della vulnerabilità con tutela di prezzo garantito dal FUI. Nella fattispecie, tenuto conto del

⁸ Per maggiori dettagli in merito all'applicazione dei corrispettivi posta in consultazione, si rimanda al DCO 5/09.

quadro normativo complessivo attualmente definito e delle sue possibili evoluzioni, l'assetto delle tutele dovrebbe comportare:

- a) la ridefinizione dell'ambito di applicazione della disciplina del FUI: tale regime di tutela dovrebbe assicurare la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali domestici sotto i 200.000 Smc annui i quali, anche temporaneamente sono privi di un fornitore, nonché ai clienti finali non domestici con consumi inferiori o pari a 50.000 smc/ annui; in tal modo, l'ambito di applicazione del FUI verrebbe a coincidere con l'ambito di applicazione del servizio di tutela di categoria previsto dal TIVG;
- b) l'introduzione di un regime di Salvaguardia Gas: tale meccanismo di tutela della vulnerabilità, senza tutela di prezzo, dovrebbe assicurare la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali che non rientrano nella tipologia definita alla precedente lettera a) e che per cause non dipendenti dalla loro volontà si trovano, anche temporaneamente privi di un fornitore.

4.3.2 Al fine di garantire un corretto funzionamento dei regimi di tutela sopra descritti, l'Autorità ritiene che i due ambiti di applicazione debbano essere definiti in maniera chiara e oggettiva scongiurando dubbi interpretativi in capo ai soggetti preposti all'attivazione dei servizi di tutela (tipicamente le imprese di trasporto e di distribuzione del gas). Tal fine verrebbe perseguito mediante:

- a) la definizione univoca ed esaustiva dei clienti aventi diritto ai due distinti regimi di tutela, definizione declinata per tipologia di consumo e con soglie di consumo annuo, come sopra descritto;
- b) la previsione, applicabile in entrambe le fattispecie di cui ai precedenti *sub a)* e *sub b)* che il diritto alla garanzia della fornitura di gas naturale sia assicurato esclusivamente ai soggetti che non si trovano nella condizione di cliente moroso⁹.

Q1: Si condivide la perimetrazione dei regimi delle tutele della vulnerabilità?

Q2: Nella fattispecie, si ritiene di dovere escludere dall'ambito del servizio di Salvaguardia Gas qualche tipologia di cliente finale (es. clienti energivori, ecc)?

Q3: A quali clienti finali si ritiene debba essere garantito il diritto della fornitura di gas naturale?

La disciplina del servizio di Salvaguardia Gas

4.3.3 L'Autorità intende ribadire alcune delle proposte già formulate nel DCO 05/09 opportunamente integrate con ulteriori previsioni di dettaglio, con riferimento agli aspetti descritti nei successivi paragrafi.

4.3.4 Non essendoci una normativa primaria che impone l'effettuazione di tale servizio ad alcun operatore della filiera del gas naturale, l'Autorità ritiene opportuno che gli esercenti la Salvaguardia Gas siano individuati, su base volontaria, mediante l'implementazione di apposite procedure ad evidenza pubblica.

⁹ Con riferimento ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione, ai sensi delle proposte formulate nella successive Parti II e III del documento, l'esercente la vendita rende noto all'impresa di distribuzione lo stato di morosità del cliente attraverso la richiesta di sospensione/cessazione amministrativa per morosità. Nei casi invece di clienti finali allacciati alla rete di trasporto, l'esercente la vendita richiede all'impresa di trasporto la Chiusura del punto di riconsegna esistente (per motivi riconducibili alla morosità).

4.3.5 Tenuto conto del disposto di cui alla legge n. 99/09, per quanto riguarda la disciplina del FUI, l'espletamento delle sopramenzionate procedure potrebbe essere affidato all'AU, così come è già avvenuto per le aste atte ad individuare i FUI e gli esercenti il servizio di salvaguardia nel settore elettrico. Tale soluzione garantirebbe altresì il perseguimento di economie di scopo, massimizzando l'utilizzo del *know how* e delle strutture organizzative esistenti all'interno dell'AU preposte a tali funzioni.

Q4: Si ritiene condivisibile l'ipotesi di affidare all'AU l'espletamento delle procedure concorsuali? Cosa si propone in alternativa?

4.3.6 La fornitura nell'ambito del servizio di Salvaguardia Gas dovrebbe essere, per sua natura, temporanea e volta a garantire il proseguimento delle attività commerciali/industriali del cliente finale quantomeno per il tempo necessario a stipulare un nuovo contratto di fornitura con un esercente sul libero mercato. Non essendo garantita alcuna tutela di prezzo il cliente finale in regime di salvaguardia è incentivato ad assumere un ruolo *proattivo* in tal senso.

Organizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti esercenti il servizio di Salvaguardia Gas

4.3.7 Al fine di stimolare la partecipazione degli operatori alle procedure per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia, si ritiene opportuno minimizzare i rischi commerciali e il rischio *commodity* in capo ai partecipanti, anche dei deficit strutturali attualmente esistenti nel mercato nazionale del gas (assenza di una borsa gas liquida, atta a facilitare la possibilità di approvvigionamento)¹⁰. Si ritiene quindi opportuno prevedere:

- a) la formulazione di offerte di partecipazione per aree di prelievo omogenee distinte; in prima approssimazione tali aree potrebbero rispecchiare i sei ambiti tariffari definiti dall'articolo 36, comma 2 del RTDG;
- b) l'identificazione di opportuni riferimenti di prezzo rispetto ai quali dovranno essere formulate le offerte;
- c) la preventiva messa a disposizione di opportuni elementi di informazione sul potenziale bacino di utenza del servizio, quali: volumi annui e numero di PDR serviti aventi diritto al regime di salvaguardia, disaggregati per tipologia di consumo e per tipologia di rete a cui il PDR è allacciato (trasporto/trasporto regionale/ distribuzione);
- d) una durata limitata dello svolgimento dell'incarico, in prima applicazione individuabile in un anno con l'eventuale previsione di rivedere il termine dopo la partenza della borsa gas e, di conseguenza, in presenza di un mercato all'ingrosso in grado di garantire maggiore liquidità;
- e) un impegno massimo in termini di volume per offerta in ogni singola macroarea;
- f) condizioni contrattuali minime di svolgimento del servizio secondo criteri standard definiti dall'Autorità, al fine di garantire la comparabilità delle offerte.

¹⁰ Al momento è partita in via sperimentale la piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale gestita dal GME.

4.3.8 In considerazione dell'elevato consumo specifico medio relativo alle tipologie di clienti rientranti nell'ambito di applicazione del servizio di Salvaguardia Gas, l'Autorità ritiene inoltre opportuno definire:

- a) requisiti minimi di ammissione alla procedura atti a garantire la solidità delle imprese partecipanti (ad es. forme societarie, certificazione dei bilanci, numero dei clienti e volume servito negli anni precedenti ecc);
- b) specifiche garanzie atti a garantire sia l'affidabilità delle offerte, sia l'erogazione del servizio.

Q5: Si condivide l'individuazione di criteri specifici per le potenziali imprese esercenti il servizio di Salvaguardia Gas?

4.3.9 L'Autorità intende comunque contemperare le esigenze di solidità dei partecipanti con le possibili sinergie derivanti dall'esercizio congiunto di entrambi i servizi FUI e Salvaguardia Gas.

4.4 Regolazione delle situazioni di *default*

Aspetti generali

4.4.1 Accogliendo le osservazioni degli operatori al DCO 5/09, l'Autorità intende disciplinare le fattispecie in cui un cliente finale, titolare di un PDR attivo, resti privo di un fornitore e non sia possibile attivare il FUI o la Salvaguardia Gas (di seguito: situazioni di *default*), sia nei casi in cui tale situazione sia indipendente dalla volontà del cliente, sia nei casi di sottostante morosità del cliente finale, prevedendo tuttavia due distinte discipline.

4.4.2 Per quanto riguarda le situazioni di *default* che si possono verificare per un cliente "non moroso", l'Autorità, in luogo di definire una regolazione "speciale" del servizio di dispacciamento a tutela (temporanea) delle esigenze di bilanciamento del PDR interessato (prospettato nel DCO 5/09), ritiene che le esigenze della continuità della fornitura del cliente finale potrebbero essere più efficacemente soddisfatte mediante l'istituzione di un ulteriore servizio di fornitura, che sia obbligatoriamente erogato in caso di impossibilità di attivare il FUI o la Salvaguardia Gas (di seguito: Fornitura di *Default*).

4.4.3 Nel seguito di tale capitolo viene descritto tale istituto, mentre nella Parte III sarà illustrata una possibile regolazione delle situazioni di *default* che si possono verificare rispetto al cliente finale moroso.

Istituzione di un servizio di Fornitura di *Default* al cliente finale "non moroso"

4.4.4 Le osservazioni al DCO 5/09 hanno evidenziato che le situazioni di *default* relative a un cliente finale "non moroso" dovrebbero essere un fenomeno relativamente circoscritto, sia per quanto riguarda il numero dei casi verificabili, sia per quanto riguarda la durata del fenomeno stesso. Ciò in quanto il cliente finale rimasto privo della tutela di vulnerabilità, essendo buon pagatore, non dovrebbe incontrare particolari ostacoli a reperire nel mercato libero un nuovo fornitore (tale considerazione varrebbe soprattutto per i clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto, caratterizzati da maggiori consumi e pertanto più "appetibili" nel mercato). Peraltro, il rischio che si verifichi una situazione di *default*, per tale tipologia di cliente, dovrebbe essere ulteriormente ridotto dall'introduzione del servizio di Salvaguardia Gas.

- 4.4.5 Pertanto, il servizio di Fornitura di *Default* costituisce un istituto “di chiusura” del sistema di tutele di prezzo e della vulnerabilità atte a garantire la continuità della fornitura. Essa differisce dal FUI e dalla Salvaguardia Gas in quanto, mentre questi ultimi servizi sono svolti da soggetti individuati su base volontaria (nessun soggetto è obbligato a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei suddetti esercenti; non vi è altresì obbligo, per i soggetti partecipanti, di vincolare l’offerta per volumi di gas superiori al quantitativo minimo prefissato), l’esercente la Fornitura di *Default* agirebbe, per contro, sulla base di un preciso obbligo di servizio pubblico introdotto dall’Autorità (senza alcuna limitazione circa i quantitativi di gas da fornire).
- 4.4.6 In considerazione del fatto che la legge n. 99/09 attribuisce all’AU una serie di nuove responsabilità anche nel settore del gas naturale, tra le quali una generale tutela della continuità della fornitura dei clienti finali, l’Autorità ritiene opportuno individuare nell’AU il soggetto responsabile della Fornitura di *Default*.
- 4.4.7 Quanto alla regolazione del servizio, essa deve avere ad oggetto almeno i tre seguenti aspetti:
- a) i rapporti tra l’AU e il cliente finale “non moroso” che beneficia della Fornitura di *Default*;
 - b) i rapporti tra l’AU e i restanti operatori del sistema il cui coinvolgimento risulta necessario per garantire l’erogazione del servizio;
 - c) le modalità di copertura dei costi sostenuti dall’AU per l’erogazione della Fornitura di *Default*.

Regolazione del rapporto tra Fornitore di *Default* e cliente finale “non moroso”

- 4.4.8 Per quanto riguarda il primo aspetto (rapporti tra AU e cliente finale), l’Autorità intende prevedere che il rapporto contrattuale tra AU e cliente finale si instauri con le stesse modalità di attivazione del FUI e della Salvaguardia Gas (descritte nella successiva Parte II, capitolo 6). Una volta attivata la Fornitura di *Default*, l’AU dovrà trasmettere al cliente un documento recante le condizioni di contratto e le informazioni necessarie sul servizio.
- 4.4.9 Come detto, il servizio si configura come un sistema di “chiusura”, una sorta di *extrema ratio* tra gli strumenti di tutela della vulnerabilità, e deve pertanto garantire la fornitura entro un livello minimale, sufficiente alla continuità dei prelievi. Pertanto, l’unica prestazione cui è tenuto l’AU sarà quella della riconsegna del gas al PDR al fine di consentire i prelievi da parte dell’impianto di consumo del cliente finale.
- 4.4.10 Per quanto riguarda i restanti aspetti dell’erogazione del servizio, non troveranno invece applicazione le disposizioni dell’Autorità in materia di qualità commerciale del servizio e dei servizi di vendita, né gli adempimenti posti in capo all’impresa di vendita ai fini dell’interazione tra cliente finale e impresa di distribuzione (ad esempio, per l’erogazione di prestazioni dell’attività di distribuzione), né le disposizioni in materia di direttive di trasparenza dei documenti di fatturazione. L’unico limite che l’Autorità intende introdurre a tale disciplina speciale riguarda gli obblighi previsti in materia di sicurezza, che dovrebbero continuare a produrre i propri effetti.
- 4.4.11 L’Autorità, accogliendo le osservazioni degli operatori al DCO 5/09, intende inoltre regolare il corrispettivo dovuto dal cliente finale per la Fornitura di *Default* in coerenza con quelli previsti per il FUI e per il servizio di Salvaguardia Gas, al fine di evitare discriminazioni tra clienti finali, aventi titolo a beneficiare di tali servizi, a discapito di

quelli che, per cause ad essi non imputabili, ne siano rimasti privi. Peraltro, tale impostazione comporta la necessità di introdurre un meccanismo che compensi la differenza tra l'onere sostenuto dall'AU per servire i clienti ai cui si applica la Fornitura di *Default* e i ricavi conseguiti dall'applicazione del predetto corrispettivo.

- 4.4.12 Inoltre, l'Autorità intende prevedere che l'attività di fatturazione e incasso dei corrispettivi per il servizio di Fornitura di *Default* sia svolta, in nome e per conto dell'AU, dall'impresa di distribuzione o di trasporto alla cui rete è allacciato il PDR interessato dalla Fornitura di *Default*. Ovviamente, i costi sostenuti dall'impresa di distribuzione/trasporto per tale attività dovranno essere integralmente coperti.
- 4.4.13 Per quanto attiene alle tempistiche di fatturazione, si ritiene opportuno prevedere le medesime scadenze previste per il FUI e per il servizio di Salvaguardia Gas.
- 4.4.14 In considerazione della particolare natura della Fornitura di *Default*, e degli oneri per il sistema che essa comporta, l'Autorità intende introdurre una particolare disciplina in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento del cliente finale, al fine di ridurre l'esposizione dell'AU ad eventuali fenomeni di morosità. In particolare, il mancato pagamento da parte del cliente finale di anche una sola fattura per il servizio di Fornitura di *Default* entro tempistiche predefinite comporterà:
- a) la risoluzione di diritto del rapporto di Fornitura di *Default* tra AU e cliente finale;
 - b) la contestuale estinzione della responsabilità dell'AU per il PDR per il quale la Fornitura di *Default* era stata attivata.
- 4.4.15 I predetti effetti si produrranno decorsi 15 giorni dal ricevimento – da parte dell'impresa di distribuzione interessata – di una apposita comunicazione dell'AU. Da tale momento, si applicherà la regolazione delle situazioni di *default* relative a un cliente finale moroso (descritte nella Parte III). Il termine di 15 giorni risponde all'obiettivo di trovare un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo la "esposizione" dell'AU alla morosità del cliente, e l'esigenza di consentire all'impresa di distribuzione di avviare le azioni necessarie per la tempestiva disalimentazione dell'impianto di consumo del cliente finale moroso.
- 4.4.16 Da ultimo, l'Autorità, intende introdurre misure volte ad incentivare il cliente finale che beneficia della Fornitura di *Default* a concludere quanto prima un contratto di fornitura con un nuovo venditore. Ciò al fine di ridurre i costi per l'erogazione del servizio. Una prima misura in tal senso è già implicita nelle modalità di erogazione della Fornitura di *Default* in particolare nella previsione che esclude l'applicazione della disciplina dell'Autorità in materia di qualità commerciale. Un ulteriore strumento potrebbe consistere nel prevedere l'incremento del corrispettivo per la Fornitura di *Default*, qualora questa perdurasse oltre un termine ritenuto congruo per consentire al cliente finale di trovare sul mercato un nuovo fornitore.

Rapporti strumentali alla Fornitura di *Default* e copertura dei costi

- 4.4.17 Per quanto riguarda i rapporti tra AU e gli altri operatori del sistema coinvolti ai fini dell'erogazione del servizio di Fornitura di *Default*, l'Autorità dovrà regolare:
- a) i rapporti tra AU e i gestori delle infrastrutture necessarie per l'esecuzione fisica delle singole forniture attivate (stoccaggio, trasporto, distribuzione);

b) le modalità con cui l'AU si approvvigiona del gas da rifornire ai clienti finali.

- 4.4.18 Quanto al profilo *sub a*), è infatti necessario prevedere modalità particolari con cui si instaura (si modifica e si estingue) il rapporto tra AU e le imprese interessate ogni volta in cui il servizio di Fornitura di *Default* viene attivato. Sotto questo aspetto, la disciplina dovrà essere simile a quella prevista per gli altri servizi di tutela (FUI e Salvaguardia Gas).
- 4.4.19 Quanto al profilo *sub b*), invece, in assenza di una borsa sufficientemente liquida, ai fini dell'approvvigionamento del gas sarà fisiologico il ricorso alle riserve strategiche (non autorizzate), salvo futuri strumenti che potranno essere introdotti e affinati col tempo (anche in relazione all'evoluzione della borsa stessa e della regolazione del servizio di dispacciamento del gas, secondo le linee di riforma avviate dall'Autorità con il documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08).
- 4.4.20 Da ultimo, poiché la Fornitura di *Default* è svolta in adempimento ad un obbligo di servizio pubblico, è necessario garantire all'AU l'integrale copertura dei costi sostenuti per il servizio, copertura non garantita dai corrispettivi descritti al paragrafo 4.4.11. Tra tali costi, l'Autorità ritiene opportuno rientrano anche i corrispettivi eventualmente non pagati dal cliente finale rispetto al quale l'AU abbia risolto il rapporto nei termini descritti al precedente paragrafo 4.4.14.
- 4.4.21 L'Autorità pertanto intende introdurre un sistema di compensazione che socializza su tutti i clienti finali (beneficiari potenziali del servizio) mediante l'istituzione di una specifica componente alla tariffa di distribuzione e un relativo conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Q6: Si condividono gli aspetti descritti relativi alla Fornitura di *Default*? Con riferimento all'attività di fatturazione e incasso dei corrispettivi per il servizio di Fornitura di *Default* quali altre ipotesi si ritengono più efficienti? Si condividono gli strumenti proposti al fine di incentivare il cliente finale alla sottoscrizione di un contratto con un nuovo venditore?

PARTE II: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACQUISTO E PERDITA DELLA RESPONSABILITÀ DI PRELIEVO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

5 Regolazione del contratto di distribuzione e vicende del contratto di fornitura sottostante

5.1 Quadro normativo vigente

- 5.1.1 Il servizio di distribuzione è funzionale all'esecuzione fisica di contratti di fornitura di gas naturale con consegna all'impianto di consumo del cliente finale allacciato ad una rete di distribuzione. Pertanto, la regolazione del servizio considera, tra le altre, sia le esigenze specifiche del rapporto tra impresa di distribuzione ed utente, sia le esigenze connesse alle vicende del contratto di fornitura sottostante tra l'utente medesimo ed il cliente finale.
- 5.1.2 Infatti, l'utente del servizio è, nella maggior parte dei casi, un'impresa di vendita al dettaglio. Vi sono però casi in cui l'utente del servizio di distribuzione è un'impresa di vendita all'ingrosso che fornisce presso un PDR un'impresa di vendita al dettaglio (che a sua volta rivende il gas al relativo cliente finale).¹¹ Nel resto del documento, ci si riferirà:
- all'esercente la vendita, per trattare gli aspetti relativi al rapporto contrattuale con il cliente finale;
 - all'utente del servizio di distribuzione, quando verranno considerati gli aspetti relativi al rapporto contrattuale con l'impresa di distribuzione.
- 5.1.3 Per quanto riguarda il servizio di distribuzione, il rapporto contrattuale si instaura con il positivo esito delle c.d. procedure di accesso, tipizzate dalla deliberazione n. 138/04, aventi ad oggetto:
- a) l'accesso per attivazione della fornitura, funzionale all'esecuzione di un contratto di fornitura relativo ad un PDR non attivo (art.13);
 - b) l'accesso per sostituzione nella fornitura (art.14 – c.d. *switching*), funzionale all'esecuzione di un contratto di fornitura relativo ad un PDR in precedenza servito da un altro utente.
- 5.1.4 In termini più generali le procedure di accesso, pur essendo regolate nell'ambito del servizio di distribuzione, attengono al servizio di dispacciamento, in quanto in forza di esse l'utente acquisisce la responsabilità del prelievo di gas presso un PDR della rete di distribuzione. L'acquisizione di un tale diritto produce effetti sul piano del rapporto contrattuale tra utente ed impresa di distribuzione, in particolare:
- si perfeziona un nuovo contratto di distribuzione, se al momento della richiesta di accesso l'utente non serviva già altri PDR nelle reti gestite dalla medesima impresa di distribuzione;
 - si modifica un contratto di distribuzione già in essere tra utente ed impresa di distribuzione, se l'utente aveva già ottenuto l'accesso presso altri PDR.

¹¹ È inoltre possibile, sebbene poco probabile, che utente del servizio di distribuzione sia il cliente finale che acquista gas con consegna al PDR della rete di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione.

- 5.1.5 La regolazione dell’Autorità delle procedure di accesso è molto dettagliata con la finalità di ridurre il margine di “discrezionalità” applicativa da parte dell’impresa di distribuzione, che deve limitarsi a verificare la completezza e la correttezza formale della richiesta di accesso.
- 5.1.6 La deliberazione n. 138/04, invece, non regola in modo esplicito le modalità con cui l’utente perde i propri diritti di prelievo presso i PDR in conseguenza dello scioglimento del contratto di fornitura sottostante (se non implicitamente nelle ipotesi di *switching* richiesti da altri utenti). Sotto tale profilo, infatti, la deliberazione n. 138/04 si limita a prevedere che la titolarità di un contratto di fornitura costituisca presupposto per ottenere (e quindi mantenere) il diritto a prelevare presso il relativo PDR (artt.13.2 e 14.2).¹²
- 5.1.7 Sempre in termini generali, anche l’estinzione del diritto di prelevare gas presso un PDR (come la sua acquisizione) si riflette sul rapporto contrattuale tra utente ed impresa di distribuzione, che si scioglierebbe nel momento in cui l’utente perdesse il diritto di accesso all’ultimo PDR in precedenza servito (sino a tale momento si tratterebbe di una mera modifica del rapporto contrattuale).
- 5.1.8 Lo scioglimento del rapporto tra impresa di distribuzione e utente può dipendere anche da vicende estranee al contratto di fornitura sottostante, alcune delle quali sono regolate dal codice di rete tipo, approvato dall’Autorità con deliberazione n. 108/06. Si tratta dei c.d. casi di *default* o fallimento dell’utente che viene a perdere il proprio diritto di prelievo presso tutti i punti sino ad allora serviti. Gli effetti di tale situazione, sotto il profilo della tutela della vulnerabilità dei clienti finali, sono attualmente regolati dall’art.26bis della deliberazione n. 138/04, ai sensi del quale:
- l’impresa di distribuzione deve attivare il FUI, secondo le modalità e nei casi previsti dalla deliberazione ARG/gas 119/09;
 - nel caso il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell’utente della distribuzione, sino all’esito della procedura di attivazione del FUI, l’impresa di distribuzione e l’utente restano obbligati alle previsioni necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai PDR oggetto del rapporto contrattuale.
- 5.1.9 Pertanto, sulla base della predetta disciplina, in caso di risoluzione dell’intero rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente:
- per i clienti finali che non avessero titolo a beneficiare del FUI, l’impresa di distribuzione sarebbe tenuta a procedere alla materiale chiusura dei relativi PDR;
 - nel caso in cui l’impresa di distribuzione non riuscisse materialmente ad effettuare la predetta chiusura dei PDR (e comunque per l’intero periodo compreso tra la risoluzione del rapporto di distribuzione e il momento della chiusura del PDR) si determinerebbe un prelievo in assenza di contratto.
- 5.1.10 Rispetto al quadro sopra richiamato, l’Autorità ritiene opportuno intervenire a regolare in modo dettagliato:

¹² Come si vedrà nella parte III, il codice di rete tipo fornisce alcune disposizioni nel caso di risoluzione del sottostante contratto di fornitura per morosità del cliente finale (c.d. cessazione amministrativa del PDR).

- le modalità con cui l’utente del servizio di distribuzione possa estinguere la propria responsabilità dei prelievi di gas presso un PDR, in seguito allo scioglimento del contratto di fornitura sottostante (c.d. cessazione amministrativa)¹³;
- lo scioglimento dell’intero rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente per vicende estranee ai contratti di fornitura sottostanti (c.d. *default* dell’utente).

6 Regolazione della perdita della responsabilità dei prelievi presso un PDR in seguito allo scioglimento del contratto di fornitura sottostante

6.1 Esigenze

- 6.1.1 L’opportunità di regolare le modalità con cui l’utente estingue la propria responsabilità di prelevare gas presso un PDR emerge con particolare riferimento ai casi in cui per il PDR non sia formulata una richiesta di *switching* da parte di altro utente. In tali situazioni, infatti, si pone l’esigenza di tutelare la vulnerabilità della fornitura del cliente finale, anche rispetto al possibile prelievo in assenza di contratto che ne potrebbe derivare.
- 6.1.2 Esigenze specifiche caratterizzano invece i casi in cui il contratto di fornitura relativo al PDR sia risolto per morosità del cliente finale. Secondo quanto indicato nel presente documento per la consultazione tale cliente, infatti, da un lato, non ha titolo di beneficiare né del FUI né del servizio di Salvaguardia Gas, dall’altro lato, in caso di continuità di prelievo dovrebbe essere sottoposto ad una disciplina speciale che sarà illustrata nella Parte III.
- 6.1.3 Con riferimento quindi alla disciplina relativa alla perdita del diritto di prelevare presso un PDR in seguito allo scioglimento del contratto di fornitura sottostante per motivi diversi dalla morosità, nel presente capitolo si farà riferimento alla prestazione di *Cessazione Amministrativa per motivi diversi dalla morosità*.

6.2 Proposte di disciplina per i casi di scioglimento del contratto di fornitura sottostante diversi dalla risoluzione per morosità del cliente finale

- 6.2.1 La disciplina che l’Autorità intende introdurre è finalizzata a:
- a) identificare con un certo anticipo il momento in cui l’utente estingue la propria responsabilità di prelevare gas presso il PDR oggetto del contratto di fornitura che è venuto meno;
 - b) consentire l’eventuale attivazione tempestiva del FUI, del Servizio di Salvaguardia gas o della Fornitura di *Default* (nei casi in cui i precedenti servizi non siano attivabili), in assenza di una richiesta di *switching* per il PDR in questione.
- 6.2.2 A tal fine, si ritiene necessario porre in capo all’utente l’obbligo di comunicare all’impresa di distribuzione lo scioglimento (per motivi diversi dalla morosità del cliente finale) del contratto di fornitura, per l’esecuzione del quale aveva ottenuto l’accesso al PDR, attraverso la richiesta della prestazione di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*. In particolare, la comunicazione dell’utente dovrà avvenire con un certo

¹³ A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie i casi di naturale scadenza di un contratto di durata determinata che non viene rinnovato, la risoluzione di un rapporto contrattuale a seguito di recesso del cliente finale ecc.

anticipo rispetto alla data di scioglimento del contratto e dovrà contenere i dati identificativi del PDR e del cliente finale, funzionali all'eventuale attivazione dei servizi di tutela.

- 6.2.3 La predetta richiesta è il primo atto di una sorta di “procedura di uscita” dell'utente che aveva avuto accesso al PDR in questione. Sotto tale aspetto, l'impresa di distribuzione dovrebbe verificare, prima di tutto, la completezza della comunicazione o la presenza di errori materiali, invitando in tal caso l'utente uscente alla necessaria integrazione o rettifica. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, si estingue il diritto dell'utente di prelevare presso il PDR (e la connessa responsabilità per i prelievi successivamente effettuati dal cliente finale) con effetto dalla data comunicata nella richiesta medesima.
- 6.2.4 Come per le procedure di accesso, anche nella “procedura di uscita” l'impresa di distribuzione si deve limitare ad una verifica “formale” della richieste e a consentirne l'eventuale rettifica/integrazione, non avendo titolo per entrare nel merito delle vicende dei sottostanti rapporti contrattuali (tra esercente l'attività di vendita uscente e cliente finale). L'impresa di distribuzione dovrà inoltre comunicare all'utente uscente il positivo esito della procedura, nonché le informazioni necessarie per la corretta fatturazione dei consumi (ad esempio, il dato di misura).
- 6.2.5 Qualora invece l'utente uscente non provveda a completare/rettificare la comunicazione nei termini previsti, la comunicazione non produrrà alcun effetto (con la conseguenza che l'utente continuerà ad essere responsabile dei prelievi registrati presso il PDR in questione).
- 6.2.6 Oltre alla gestione della “procedura di uscita”, l'impresa di distribuzione dovrà verificare se, per il PDR oggetto della comunicazione dell'utente uscente, sia pervenuta una richiesta di *switching* (ai sensi dell'art.14 della deliberazione n. 138/04). In tale caso, si darà corso alla richiesta secondo la disciplina vigente. In difetto, invece, l'impresa di distribuzione dovrà attivare il FUI o il servizio di Salvaguardia Gas (a seconda delle caratteristiche del cliente finale associato al PDR).
- 6.2.7 Al fine di rendere compatibile la *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* con la sostituzione nella fornitura da parte di un altro utente (nei casi di *switching*) o con l'attivazione dei servizi di tutela della vulnerabilità (nei casi in cui non pervenga per il PDR in questione una richiesta di *switching*) le tempistiche relative alla presentazione della richiesta dovranno essere compatibili con quelle ad oggi vigenti per tali prestazioni. È quindi ipotizzabile che anche la decorrenza della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* debba essere vincolata al primo giorno del mese e che la richiesta debba pervenire:
- entro la fine del mese antecedente la data di cessazione;
 - entro 3 giorni dalla data di ricevimento del recesso da parte del cliente finale, nei casi in cui la cessazione avvenga per recesso del cliente finale.

Q7: Si ritiene condivisibile l'ipotesi di introdurre a carico dell'utente del servizio di distribuzione l'obbligo di comunicare all'impresa di distribuzione lo scioglimento del contratto di fornitura sottostante attraverso la richiesta di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*? Si ritengono adeguate le tempistiche di formulazione della richiesta proposte?

- 6.2.8 A tal fine, anche la procedura di attivazione del FUI e del servizio di Salvaguardia Gas di cui al paragrafo 4.3 dovrà prevedere specifici obblighi informativi in capo all'impresa di distribuzione, nonché tempistiche coerenti con i termini previsti per l'estinzione del diritto di prelievo.
- 6.2.9 Qualora risulti impossibile l'attivazione dei predetti servizi, l'impresa di distribuzione sarà tenuta ad attivare la Fornitura di *Default*, secondo quanto indicato nella Parte I (capitolo 4.4). Anche la procedura di attivazione di quest'ultimo servizio, come per il FUI e la Salvaguardia Gas, dovrà prevedere specifici obblighi informativi e tempistiche coerenti con la disciplina sull'estinzione del diritto di prelievo.
- 6.2.10 Infine è bene precisare che, con la regolazione della procedura di uscita, l'Autorità non intende modificare in alcun modo le attuali procedure di accesso e la disciplina vigente in materia di esercizio della facoltà di recesso. Pertanto, l'impresa di distribuzione che riceva una richiesta di *switching* per un PDR dovrà darvi esecuzione nei termini previsti dal citato art.14 della deliberazione n. 138/04, anche nel caso in cui l'utente uscente non abbia trasmesso, per il medesimo PDR, la relativa comunicazione di scioglimento del rapporto di fornitura sottostante.

7 Risoluzione del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente indipendente dai contratti di fornitura sottostanti (*default* o inadempimento dell'utente)

7.1 Esigenze

- 7.1.1 Come detto sopra, il *default* dell'utente determina l'estinzione contestuale del diritto dell'utente di prelevare presso tutti i PDR sino ad allora serviti. Una tale situazione rende necessaria un'attivazione "massiva" dei servizi di tutela della vulnerabilità (FUI, Salvaguardia Gas) o, nei casi previsti, della Fornitura di *Default*. A tal fine, come già detto, è opportuno prevedere un periodo di tempo congruo rispetto al numero di PDR da gestire (normalmente) elevato.
- 7.1.2 È utile specificare che in caso di *default* dell'utente l'impresa di distribuzione deve provvedere all'attivazione dei previsti regimi di tutela, in relazione alla tipologia di PDR:
- FUI, per i PDR che ne hanno diritto;
 - Salvaguardia Gas, per i PDR che ne hanno diritto;
 - Fornitura di *Default*, nei casi in cui FUI o Salvaguardia Gas non siano attivabili.
- 7.1.3 L'Autorità ritiene comunque opportuno che anche nei casi di *default* dell'utente, qualora siano manifeste situazioni di morosità riferite ad alcuni PDR, l'impresa di distribuzione debba escludere tali PDR dai suddetti servizi e debba invece procedere all'attivazione dei servizi descritti nella Parte III del presente documento. In particolare per i PDR per i quali l'esercente la vendita aveva richiesto la sospensione della fornitura per morosità, l'impresa di distribuzione dovrà procedere all'esecuzione degli interventi previsti e, qualora non tecnicamente possibili, dovrà attivare la disciplina delle situazioni di *default* relative al cliente finale moroso, come descritto in seguito.
- 7.1.4 Inoltre, una particolare attenzione merita il fenomeno della risoluzione del rapporto di distribuzione per inadempimento dell'utente, in ragione sia della delicatezza degli interessi

coinvolti, sia dell'esigenza di garantire la neutralità e l'imparzialità nello svolgimento del servizio a rete.

7.2 Riforma della disciplina applicabile in caso di inadempimento dell'utente

7.2.1 La disciplina della risoluzione del rapporto di distribuzione per inadempimento dell'utente è attualmente contenuta nel codice di rete tipo di distribuzione e prevede:

- a) una procedura applicabile all'inadempimento dell'utente di qualunque tipo di obbligazione contrattuale (il § 13.2.2. del codice di rete tipo subordina la risoluzione per inadempimento ad una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni);
- b) una clausola risolutiva espressa avente ad oggetto, tra l'altro, alcuni specifici inadempimenti di maggior importanza (in particolare, il § 13.2.1 prevede che il contratto si risolva di diritto in caso di: mancato pagamento di tre fatture per un ammontare superiore al valore della garanzia; mancata presentazione/adeguamento della garanzia nei termini previsti; rifiuto di consentire gli interventi in caso di verifica di massimo prelievo orario ai sensi dell'art. 18 della deliberazione n. 138/04).

7.2.2 Si tratta di una disciplina particolarmente rigorosa per l'utente, specie per quanto riguarda il mancato pagamento dei corrispettivi. L'Autorità intende intervenire in materia, apportando alla disciplina vigente le seguenti modifiche:

- a) escludere il mancato pagamento dei corrispettivi dall'oggetto della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che in tale caso l'impresa di distribuzione potrà risolvere il rapporto solo giudizialmente o in seguito a diffida ad adempiere;
- b) dettagliare gli adempimenti per la diffida ad adempiere, prevedendo, in particolare, termini coerenti con le attività funzionali all'attivazione dei servizi di tutela;
- c) prevedere l'obbligo per l'impresa di distribuzione di fornire, entro quindici giorni lavorativi, chiarimenti per iscritto all'utente, qualora quest'ultimo abbia segnalato anomalie nella fatturazione ritenute insussistenti;
- d) prevedere in capo a distributore e utente l'obbligo di effettuare, entro sessanta giorni dall'insorgere della controversia, un tentativo di composizione bonaria (salvi i casi in cui siano necessarie misure cautelari e d'urgenza) prima di risolvere il contratto stragiudizialmente o giudizialmente.

<p>Q8: Si condividono le proposte formulate in materia di disciplina dei casi di inadempimento dell'utente del servizio di distribuzione?</p>
--

PARTE III: MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

8 Introduzione

8.1 Considerazioni generali

- 8.1.1 Come già argomentato nell'introduzione al documento, la presente sezione contiene orientamenti in materia di definizione e completamento della disciplina della morosità dei clienti finali. L'ambito di applicazione è limitato, in questa fase, ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione, in relazione alle particolarità distintive che caratterizzano questi clienti da quelli allacciati alla rete di trasporto. L'Autorità intende comunque pervenire alla formulazione di orientamenti sul tema anche per quei clienti con un successivo documento per la consultazione.
- 8.1.2 Le indicazioni contenute in questa sezione vengono formulate con l'obiettivo di consentire la minimizzazione del rischio creditizio per gli esercenti la vendita. Infatti le segnalazioni ricevute da più parti hanno delineato una situazione di costante aumento dei fenomeni di morosità dei clienti finali, legati in particolar modo alla crisi economica. A ciò si aggiunge la necessità di completare il quadro regolatorio di dettaglio con riferimento ai rapporti e alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti (esercenti la vendita, utenti del servizio di distribuzione e imprese di distribuzione).
- 8.1.3 Per quanto attiene ai rimedi contrattuali a disposizione dell'esercente la vendita nei casi di inadempimento del cliente finale, la morosità del cliente finale:
- a) costituisce condizione per esercitare la c.d. eccezione di inadempimento da parte dell'esercente la vendita (art.1460 c.c.), in forza della quale *“nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie ... la propria”*;
 - b) può costituire presupposto per la risoluzione del contratto di fornitura da parte dell'esercente la vendita.
- 8.1.4 Con riferimento agli effetti sul servizio di distribuzione la principale differenza da considerare nella regolazione delle due situazioni sopra descritte consiste nel fatto che:
- nel caso di cui alla precedente lettera a) vi è necessità per l'utente di mantenere il proprio diritto a prelevare gas (e la connessa responsabilità degli eventuali flussi in uscita) sul PDR del cliente finale, pur chiedendone la disalimentazione;
 - nel caso di cui alla precedente lettera b), invece, vi è la necessità per l'utente di escludere dall'oggetto del rapporto contrattuale con l'impresa di distribuzione il PDR del cliente finale moroso.
- 8.1.5 Come meglio specificato nei capitoli seguenti, l'esigenza di cui alla precedente lettera a) trova riscontro nell'art. 16 della deliberazione n. 138/04 che prevede la chiusura del punto di riconsegna.
- 8.1.6 L'esigenza di cui alla precedente lettera b), invece, non trova esplicita e chiara tutela nella regolazione vigente, se non nell'ambito del codice di rete tipo, che riconosce all'utente la

facoltà di estinguere il proprio diritto di prelievo presso il PDR del cliente finale moroso, nei casi di:

- interruzione dell'alimentazione del PDR medesimo;
- c.d. cessazione amministrativa.

8.1.7 Connessa all'esigenza dell'utente di escludere dal proprio contratto di distribuzione il PDR del cliente finale moroso, è il più generale interesse dell'intero sistema alla tempestiva (ed effettiva) chiusura di PDR in questione: infatti, poiché il cliente finale moroso non ha titolo di beneficiare del FUI (né del prospettato servizio di Salvaguardia Gas), l'omessa chiusura del PDR comporterebbe un prelievo in assenza di contratto.

8.1.8 Allo stato attuale la non accessibilità di una quota rilevante dei misuratori installati determina una oggettiva difficoltà di ricorrere alle procedure previste per la sospensione della fornitura; in molti casi, specie nei contesti urbani, risulta anche estremamente oneroso ricorrere alle procedure di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna del cliente finale, già previste dalla regolazione vigente come meglio descritto nei paragrafi successivi. Come conseguenza di ciò in molti casi è estremamente complesso arginare la morosità del cliente finale, in quanto risulta indisponibile la disalimentazione del PDR.

8.1.9 Inoltre, alcuni esercenti la vendita hanno segnalato che l'attuale regolazione in materia di estinzione del diritto di prelevare gas presso un PDR per morosità del cliente finale presenta margini di incertezza applicativa, tali da consentire alle imprese di distribuzione:

- l'adozione di prassi non omogenee tra loro;
- scelte applicative che spesso traslano sull'utente del servizio la responsabilità dei prelievi del cliente finale effettuati anche dopo la risoluzione del contratto di fornitura con il cliente finale moroso (in contrasto con il principio per cui il diritto a prelevare gas presso un PDR è funzionale all'esecuzione di un contratto di fornitura sottostante).

8.1.10 Con la deliberazione ARG/gas 155/08 "*Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale*", l'Autorità ha approvato un piano per la messa in servizio di misuratori aventi caratteristiche tali da contribuire al contenimento del fenomeno della morosità dei clienti finali. Per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 è prevista, tra gli altri requisiti minimi, la presenza di un'elettro-valvola che potrà consentire l'interruzione del prelievo da remoto. In questo modo sarà possibile ovviare alle problematiche connesse alla non accessibilità del misuratore descritte al punto precedente e provvedere alla sospensione della fornitura in modo più efficace e veloce, al manifestarsi della morosità dei clienti finali.

8.1.11 Il piano di messa in servizio dei misuratori di nuova generazione, per il cui dettaglio si rimanda alla deliberazione ARG/gas 155/08, si articola su un orizzonte temporale abbastanza ampio, specie per i clienti finali domestici, anche in relazione all'esigenza di definire i necessari aspetti tecnico-normativi. Da ciò deriva l'esigenza di implementare ulteriori misure che siano efficaci fino alla messa in servizio dei nuovi misuratori.

8.2 Regolazione vigente ed esigenze di riforma

8.2.1 Le disposizioni vigenti in materia di morosità del cliente finale sono, ad oggi, contenute in diversi provvedimenti, anche in relazione ai diversi piani contrattuali considerati. Nel presente paragrafo viene riportata una sintesi degli aspetti rilevanti.

Regolazione vigente del rapporto tra esercente la vendita e cliente finale

8.2.2 La deliberazione n. 229/01, che descrive le condizioni contrattuali dell'attività di vendita del gas naturale, contiene diverse disposizioni in materia di morosità con riferimento al rapporto contrattuale tra esercente la vendita e cliente finale. In particolare la deliberazione n. 229/01 prevede quanto segue:

- l'esercente la vendita può richiedere al cliente finale, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di un'equivalente garanzia (sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente);
- l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi;
- il deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali, deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita;
- al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
- al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, l'esercente non può richiedere al cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento;
- il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:
 - a) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 25,00 euro;
 - b) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro;
 - c) per i clienti con consumo superiore a 5.000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente; gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte;
- la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno.

8.2.3 La medesima deliberazione n. 229/01 disciplina le modalità e tempi con i quali può essere richiesta la sospensione della fornitura per morosità del cliente finale, prevedendo quanto segue:

- L'esercente la vendita, in caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo

entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all' esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura; detta comunicazione ha valore di costituzione in mora;

- L' esercente la vendita non può attivarsi per la richiesta di sospensione della fornitura del cliente finale:
 - a) in assenza di tale comunicazione scritta;
 - b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all' esercente nei termini e con le modalità indicate dall' esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;
 - c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
 - d) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio;
 - e) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi;
 - f) per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di vendita ;
 - g) per mancata sottoscrizione del contratto di vendita;
- in deroga a quanto stabilito dalla lettera a), la sospensione della fornitura può essere richiesta anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto;
- l' esercente la vendita, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite dei costi sostenuti per tali operazioni.

8.2.4 Il *Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali*¹⁴, approvato con la deliberazione n. 126/04, prevede che i contratti predisposti dagli esercenti la vendita debbano contenere descrizione delle conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, specificando:

- a) le penali o gli interessi di mora dovuti dal cliente;
- b) il tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità.

8.2.5 Le disposizioni fin qui elencate non prevedono la definizione univoca della tempistica di cui alla precedente lettera b).

¹⁴ Il nuovo *Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*, approvato con la deliberazione ARG/com 104/10 che entrerà in vigore all'1 gennaio 2011, prevede le seguenti specifiche:

a) le penali o gli interessi di mora dovuti dal cliente;

b) le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura e le modalità con cui vengono attribuiti i costi di sospensione/riattivazione della fornitura.

- 8.2.6 La sospensione della fornitura del cliente finale moroso avviene mediante la materiale chiusura del PDR. In caso di sopravvenuto adempimento, il *Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* prevede che il venditore richieda immediatamente all'impresa di distribuzione la riattivazione del PDR. Al riguardo, all' esercente la vendita è riconosciuta la facoltà di subordinare l'invio della richieste di riattivazione alla preventiva esibizione, da parte del cliente finale, del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Regolazione del rapporto tra utente e impresa di distribuzione nei casi di morosità del cliente finale

- 8.2.7 Per quanto riguarda le ricadute della morosità del cliente finale sul rapporto contrattuale tra utente ed impresa di distribuzione, la deliberazione n. 138/04 definisce le modalità con cui l'impresa di distribuzione deve dare seguito alla richiesta di sospensione della fornitura mediante chiusura del PDR. In particolare, l'art. 16 della deliberazione prevede quanto segue:

- l'impresa di distribuzione esegue l'intervento di chiusura e rileva il dato di prelievo presso il gruppo di misura relativo al cliente finale in concomitanza con tale intervento; tale dato, se non già disponibile, deve essere comunicato dall'impresa di distribuzione all'utente ed al cliente finale, entro il giorno lavorativo successivo al giorno corrispondente all'intervento di chiusura del punto di riconsegna;
- l'impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'intervento di chiusura, comunica il mancato intervento all'utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando:
 - a) le cause del mancato intervento di chiusura;
 - b) se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
 - c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell'interruzione;
- nel caso in cui l'utente richieda di procedere all'interruzione, l'impresa di distribuzione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, ne fornisce all'utente il preventivo dettagliato;
- entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell'utente del preventivo, l'impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data dell'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione.

- 8.2.8 Ad oggi i tempi per l'esecuzione degli interventi di chiusura o di interruzione non sono regolati dall'Autorità (salvo, in quest'ultimo caso, i tempi per la comunicazione della mancata chiusura e per la predisposizione del preventivo). L'esigenza di dettagliare e regolare le tempistiche per gli interventi da parte dell'impresa di distribuzione rileva almeno sotto tre aspetti:

- sotto il profilo del contratto di fornitura sottostante, al fine di evitare un'eccessiva esposizione dell' esercente la vendita rispetto al rischio connesso all'inadempimento del cliente finale;
- sotto il profilo dell'erogazione imparziale del servizio di distribuzione, al fine di evitare che l'impresa di distribuzione adotti comportamenti discriminatori tra gli utenti che richiedono le prestazioni in commento;

- sotto il profilo della quantificazione del deposito cauzionale, al fine di garantire un’effettiva tutela delle esigenze sottese all’istituto.
- 8.2.9 Il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: CRDG) regola gli effetti dei predetti interventi (chiusura del PDR e interruzione della sua alimentazione) sul rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente, prevedendo che:
- a) la chiusura del PDR non estingue il diritto di prelevare gas da parte dell’utente (che rimane quindi responsabile di eventuali prelievi – § 8.2.3.1 del CRDG); tale previsione è coerente con l’art. 16 della deliberazione n. 138/04 che inquadra l’intervento di chiusura come strumento per la sospensione della fornitura (pertanto, l’utente dovrà chiedere la riattivazione del PDR per poter prelevare);
 - b) l’interruzione dell’alimentazione, invece, estingue tale diritto, “*a meno di diverso accordo tra utente ed impresa di distribuzione*” (§ 8.2.3.2 del CRDG): ciò comporta che (in caso di accordo tra le parti) l’interruzione possa essere chiesta dall’utente anche al fine di sospendere la fornitura e mantenere il diritto a prelevare presso il PDR.
- 8.2.10 Inoltre, il CRDG introduce un ulteriore istituto (la cessazione amministrativa – § 8.2.3.3 del CRDG) che consente all’utente di estinguere il proprio diritto di accesso al PDR nel caso di risoluzione del contratto di fornitura sottostante per morosità del cliente finale. La risoluzione per inadempimento costituisce pertanto il presupposto necessario per la presentazione della relativa richiesta (che, in questo senso, “*deve trovare riscontro nelle clausole del contratto di fornitura con il cliente finale*”). Il codice di rete tipo prevede espressamente che la richiesta di cessazione amministrativa possa essere richiesta dopo la chiusura del PDR, ma il tenore complessivo delle clausole consente di ritenere applicabile l’istituto anche nel caso in cui l’intervento di interruzione dell’alimentazione non sia andato a buon fine. Non è chiaro invece se la cessazione possa essere richiesta anche qualora l’utente non intenda richiedere l’intervento di interruzione (perché ad esempio ritenuto eccessivamente oneroso).
- 8.2.11 In seguito alla cessazione amministrativa di un PDR chiuso (o interrotto), perché il cliente finale possa prelevare gas, è necessario che un utente presenti richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell’art. 13 della deliberazione n. 138/04. Nel caso in cui la chiusura del PDR (o l’interruzione della sua alimentazione) non sia stata possibile, la cessazione amministrativa non determina soluzione di continuità nel prelievo del cliente finale moroso.
- 8.2.12 Come già detto, la disciplina sopra richiamata è improntata all’esigenza di ridurre i casi di prelievo diretto da parte del cliente finale moroso, che potrebbe determinare problemi rilevanti per il sistema e le imprese che gestiscono le infrastrutture (soprattutto qualora il suo inadempimento sia connesso ad uno stato di insolvenza). Il principale strumento a tal fine è costituito dalla materiale disalimentazione dell’impianto di consumo. Per questo motivo, la disciplina vigente prevede – anche laddove l’esercente la vendita intendesse risolvere il contratto di fornitura sotteso al PDR – la necessità di previamente sospendere la fornitura mediante chiusura del PDR (e, sul piano dello stesso rapporto di fornitura, mediante gli adempimenti posti dalla deliberazione n. 229/01).

Standardizzazione dei corrispettivi a carico dei clienti finali per l'esecuzione delle prestazioni inerenti la sospensione della fornitura e la riattivazione

- 8.2.13 Come descritto nei paragrafi precedenti, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 229/01, l' esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.
- 8.2.14 Le prestazioni relative alla sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosità del cliente finale, unitamente alla riattivazione della fornitura, rientrano tra le prestazioni accessorie del servizio di distribuzione e sono rese dall'impresa di distribuzione dietro versamento di un corrispettivo, approvato dal concedente e reso pubblico. Con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha già espresso l'intenzione di definire i corrispettivi tariffari relativi alle prestazioni accessorie e opzionali del servizio di distribuzione. La definizione di un prezzario standard consentirà di semplificare le procedure vigenti e tale semplificazione potrà agevolare gli utenti del servizio nelle fasi di richiesta delle prestazioni. I corrispettivi relativi a tali prestazioni saranno definiti anche alla luce delle proposte illustrate nei paragrafi successivi.

Clienti finali non disalimentabili

- 8.2.15 La deliberazione n. 138/04 introduce il concetto di “*rilevanza del cliente finale ai fini della continuità del servizio*”, quale condizione dei clienti finali ricadenti nelle seguenti tipologie:
- a) ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono una attività riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico;
 - b) particolari attività industriali per le quali non è possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo.
- 8.2.16 Tali tipologie di clienti finali possono essere quindi definiti “*clienti non disalimentabili*”, ossia clienti per i quali non è possibile richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
- 8.2.17 Ai sensi dell'articolo 13 della medesima deliberazione, l'impresa di distribuzione è in grado di classificare i punti di riconsegna in relazione a tale caratteristica dal momento che, in occasione della richiesta di accesso per attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire, tra le altre informazioni, anche l'indicazione dell'eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio; ogni variazione di tale informazione deve essere comunicata dall'utente.
- 8.2.18 Con riferimento a tale classificazione l'Autorità, nel corso di alcuni incontri in seno al gruppo di lavoro per l'aggiornamento del codice di rete di tipo per il servizio di distribuzione, ha richiesto alcuni approfondimenti ai soggetti partecipanti. Dalle informazioni raccolte è emersa la scarsa rilevanza di tale classificazione in relazione alle generali difficoltà relative al processo di sospensione della fornitura, di cui si è già argomentato.

9 Possibili interventi rispetto ai clienti morosi allacciati alla rete di distribuzione

9.1 Introduzione

- 9.1.1 Il quadro regolatorio descritto necessita di alcuni perfezionamenti, con particolare riferimento alla tempistica di talune prestazioni. In aggiunta a tali interventi l’Autorità intende mettere a disposizione degli esercenti la vendita ulteriori strumenti atti a contenere il rischio creditizio e ad intervenire in modo efficace in caso di morosità.
- 9.1.2 Tali strumenti riguardano tutte le fasi in cui può essere idealmente scomposta la vita commerciale del rapporto tra fornitore e cliente, dal momento dell’acquisizione del cliente stesso a quello della gestione del credito anche successivamente alla sopravvenuta risoluzione del contratto di fornitura. In particolare, mutuando alcune riflessioni compiute nell’ambito dell’analogia riforma introdotta nel settore elettrico (cfr. il documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 23/09), è possibile distinguere le fasi di:
- a) fase I: acquisizione del cliente;
 - b) fase II: conclusione del contratto di fornitura;
 - c) fase III: successiva alla fatturazione;
 - d) fase IV: successiva ai tentativi di incasso, anche dopo la risoluzione del contratto di fornitura.
- 9.1.3 Le attività sopra richiamate rientrano nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio. Ciascun venditore, nel rispetto dei diritti dei clienti finali, dovrebbe quindi definire la migliore gestione volta a minimizzare il rischio creditizio, rischio tipico dell’attività svolta.
- 9.1.4 Tuttavia il contesto regolatorio di riferimento dovrebbe essere tale da favorire la minimizzazione del rischio e la gestione del credito, anche al fine di:
- a) favorire lo sviluppo della concorrenza, permettendo a tutti gli operatori di avere le medesime informazioni in tema di morosità del cliente finale;
 - b) limitare sussidi tra i clienti finali, evitando che il rischio creditizio sia fatto pagare in modo uguale a tutti i clienti finali.
- 9.1.5 Inoltre gli interventi proposti sono finalizzati a contrastare comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali, ad imputare gli oneri ai clienti che si rendono responsabili di morosità e a minimizzare gli oneri ricadenti sui clienti virtuosi.
- 9.1.6 Infine l’Autorità ritiene opportuno, in ragione del potenziamento della procedura di sospensione della fornitura (attraverso la chiusura del PDR e l’interruzione della sua alimentazione, dettagliata nei paragrafi seguenti), modificare la definizione esistente di clienti non disalimentabili, superando il riferimento al cliente finale e prevedendo che i PDR siano classificati come non disalimentabili se nella titolarità di clienti ricadenti nelle specifiche di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 8.2.15. In aggiunta a ciò l’Autorità intende limitare, con riferimento alla lettera b) del punto 8.2.15, la classificazione di PDR non disalimentabile ai soli PDR funzionali al ciclo produttivo, escludendo i PDR nella titolarità dei medesimi clienti finali non strettamente legati al ciclo produttivo (es. sedi legali, uffici, ecc.).

<p>Q9: Si condividono le proposte formulate in materia di identificazione dei clienti non disalimentabili? Quali altre tipologie di PDR devono essere incluse?</p>

- 9.1.7 Con riferimento alla morosità dei PDR classificati come non disalimentabili l’Autorità ritiene che debbano essere messi a disposizione dell’utente del servizio di distribuzione i medesimi rimedi ipotizzati nel caso di PDR per i quali la sospensione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, con particolare riferimento alla *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR* e alla successiva disciplina delle situazioni di *default* relative al cliente finale moroso, descritti di seguito. In tal caso sarà però necessario subordinare la richiesta dell’utente all’adempimento degli obblighi di costituzione in mora del cliente finale.

Q10: Si condivide la proposta di prevedere che per la morosità dei PDR non disalimentabili siano attuabili le medesime procedure previste per i PDR per i quali non risulta tecnicamente fattibile la sospensione della fornitura?

9.2 Descrizione degli interventi

- 9.2.1 Gli interventi che l’Autorità intende adottare sono riconducibili a ciascuna delle fasi descritte nel precedente punto e consistono nei seguenti:

a) fase I:

- riconoscimento all’utente entrante della facoltà di revoca della richiesta di *switching* nel caso in cui la fornitura del PDR oggetto della richiesta sia sospesa per morosità;

b) fase II:

- adeguamento delle garanzie e del deposito cauzionale;

c) fase III:

- regolazione dei corrispettivi a carico dei clienti finali per l’esecuzione delle prestazioni di sospensione della fornitura e riattivazione della fornitura per morosità;
- completamento della disciplina in materia di richiesta ed esecuzione della sospensione della fornitura (chiusura del PDR ed interruzione della sua alimentazione);
- riforma della disciplina relativa alla cessazione amministrativa, al fine di regolare le modalità con cui l’utente il servizio di distribuzione possa estinguere il proprio diritto a prelevare gas presso un PDR in seguito alla risoluzione del contratto di fornitura sottostante per morosità del cliente finale;

d) fase IV:

- regolazione delle situazioni di *default* che si possono verificare rispetto al cliente moroso;
- estensione al settore del gas del sistema indennitario introdotto per il settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 191/09.

- 9.2.2 Con il DCO 23/09 l’Autorità ha già illustrato alcuni interventi definiti per il settore elettrico la cui applicazione può essere estesa anche al settore del gas. In particolare, con riferimento alla fase di acquisizione del cliente, l’Autorità ha consultato la proposta di istituire un elenco sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti dei clienti finali, già prospettata nell’ambito della deliberazione ARG/elt 4/08. A tal fine sono state avviate e

sono ancora in corso le opportune verifiche di fattibilità con il Garante per la protezione dei dati personali. Il medesimo documento ipotizzava anche la possibilità di introdurre modalità centralizzate di riscossione del credito (*Equitalia, factoring, ecc*), sulle quali sono in corso ulteriori valutazioni. Qualora dall'esito di tali verifiche emergesse la fattibilità dell'intervento proposto sarebbe facilmente ipotizzabile la sua estensione anche ai clienti di gas naturale.

9.3 Interventi riconducibili alla fase I

Facoltà di revoca della richiesta di switching nei casi di sospensione della fornitura per morosità

- 9.3.1 Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08 con riferimento al settore elettrico, l'Autorità intende introdurre una procedura analoga anche per il settore gas. Ai sensi delle disposizioni citate, nel settore elettrico l' esercente la vendita entrante ha la facoltà di revocare la richiesta di *switching* relativa ad un punto di prelievo nel caso in cui il punto in questione sia sospeso per morosità. Tale facoltà è comunque esercitabile nel solo caso in cui l'impresa di distribuzione non abbia ricevuto la comunicazione di sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita da parte dell' esercente la vendita uscente (comunicazione di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08). Tale comunicazione, nei casi di *switching*, viene inviata dall' esercente la vendita uscente a seguito del ricevimento della notifica di recesso del cliente finale. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della facoltà di recesso, nei casi in cui l' esercente entrante si avvalga della facoltà di revoca, il recesso esercitato dal cliente deve ritenersi non valido (in quanto finalizzato allo *switching*) e conseguentemente il rapporto contrattuale tra il cliente finale e l' esercente uscente rimane in vigore, senza soluzione di continuità.
- 9.3.2 Per quanto riguarda il settore gas l'Autorità intende introdurre una procedura analoga. Nei casi in cui una richiesta di *switching* sia riferita ad un PDR che risulti sospeso per morosità¹⁵ verrebbe concessa all'utente richiedente la facoltà di ritirare la richiesta medesima. Tale facoltà implicherebbe l'introduzione di opportuni scambi informativi tra l'impresa di distribuzione e l' esercente la vendita entrante, con tempistiche adeguate a:
- rendere effettivo lo *switching* nei tempi previsti dalla disciplina vigente, nel caso in cui l'utente entrante intenda comunque dar seguito alla richiesta, provvedendo quindi alla riattivazione della fornitura;
 - provvedere all'annullamento della richiesta stessa, nel caso opposto.
- 9.3.3 Conseguentemente il termine ultimo di presentazione della richiesta di *switching*, nei casi in cui l'utente entrante ipotizzi un possibile utilizzo della facoltà di revoca, deve essere anticipato rispetto ai termini vigenti, così da consentire all'impresa di distribuzione di verificare lo stato del PDR e di comunicare l'esito di tale verifica all'utente entrante.
- 9.3.4 In analogia alle previsioni del settore elettrico l'esercizio della facoltà di revoca dovrebbe essere vincolato al ricevimento da parte dell'impresa di distribuzione della richiesta di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* di cui al paragrafo 6.2, che l'utente uscente sarebbe tenuto a formulare a seguito del ricevimento del recesso per cambio fornitore del cliente finale.

¹⁵ La sospensione della fornitura può essere stata realizzata mediante un intervento di chiusura del PDR o di interruzione dell'alimentazione del medesimo (con richiesta da parte dell'utente di mantenere la titolarità del PDR).

Q11: Si condivide la proposta di introdurre anche nel settore gas la facoltà di revoca della richiesta di *switching* nel caso in cui il PDR oggetto della richiesta sia sospeso per morosità?

Q12: Si condivide la necessità di definire una scadenza anticipata per la presentazione della richiesta di *switching* nel caso in cui l'utente entrante voglia avvalersi della facoltà di revoca?

9.3.5 Alcune segnalazioni pervenute all'Autorità nel corso degli approfondimenti già citati, hanno evidenziato la possibilità di estendere la facoltà di revoca anche ai casi in cui la fornitura non sia già sospesa, ma sia stata comunque già formulata una richiesta di sospensione da parte dell'utente. A tal proposito occorre osservare che nessun problema si porrebbe qualora la richiesta di *switching* (oggetto di revoca) riguardi un PDR che sia già materialmente chiuso. In tal caso:

- qualora l'utente entrante eserciti la facoltà di revoca della richiesta di *switching*, lo stato del prelievo non viene alterato;
- qualora l'utente entrante non eserciti la facoltà di revoca della richiesta di *switching*, l'impresa di distribuzione deve provvedere alla riattivazione della fornitura in corrispondenza della data di *switching*.

9.3.6 Più complessa appare la situazione allorché la richiesta di *switching* intervenga in un momento in cui (attivata la procedura di sospensione della fornitura) il PDR non sia stato ancora materialmente chiuso. In tal caso, l'impresa di distribuzione sarebbe tenuta a portare a compimento le attività di chiusura del PDR. In aggiunta agli scambi informativi di cui ai precedenti punti si rende necessaria l'introduzione di opportune comunicazioni che l'impresa di distribuzione dovrà effettuare all'utente entrante. Inoltre, nel caso in cui la chiusura del PDR risulti impossibile, si rende necessario:

- prevedere l'ulteriore obbligo per l'impresa di distribuzione di interrompere l'alimentazione, oppure
- riconoscere (laddove anche tale intervento risulti impossibile o eccessivamente oneroso) la sola estinzione del diritto dell'utente uscente a prelevare presso il PDR, con il conseguente perfezionarsi della disciplina delle situazioni di default relative al cliente finale moroso

9.3.7 Come si nota, la disciplina della revoca della richiesta di *switching* si intreccia con quella relativa allo scioglimento del contratto di fornitura sottostante e all'estinzione del diritto di accesso al PDR dell'utente uscente. In particolare, si ritiene opportuno prevedere al riguardo che, in caso di revoca della richiesta di *switching* di un PDR sospeso per morosità, si applichino sempre le previsioni sopra richiamate, anche in presenza di diverse dichiarazioni da parte dell'utente uscente.

9.3.8 Nei casi in cui l' esercente la vendita entrante non intenda avvalersi della facoltà di ritirare la richiesta di *switching* e nei casi in cui la sospensione della fornitura venga eseguita nel periodo intercorrente tra la richiesta e la data di *switching*, l'impresa di distribuzione, nel dare seguito allo *switching*, è tenuta a riattivare la fornitura.

9.3.9 In relazione alle problematiche gestionali evidenziate, l'Autorità non ritiene opportuno al momento estendere la facoltà di revoca della richiesta di *switching* al caso in cui per il PDR in questione sia già pervenuta una richiesta di sospensione della fornitura per morosità ma l'intervento non sia ancora stato eseguito.

Q13: Si concorda con la proposta di non estendere la facoltà di revoca della richiesta di *switching* al caso in cui per il PDR in questione sia già pervenuta una richiesta di sospensione della fornitura per morosità ma l'intervento non sia ancora stato eseguito?

9.4 Interventi riconducibili alla fase II

Adeguamento delle garanzie e del deposito cauzionale

- 9.4.1 La proposta in esame è finalizzata a ridurre l'esposizione finanziaria dell' esercente la vendita attraverso l'ottenimento di maggiori garanzie al momento della conclusione del contratto con il cliente finale. Le modalità di determinazione degli attuali livelli del deposito cauzionale, definite dalla deliberazione n. 229/01 sono già state illustrate al paragrafo 8.2.2.
- 9.4.2 L'ipotesi di intervento è quella di rivedere il livello del deposito cauzionale fissato per il servizio di tutela, adeguando l'importo raccolto a titolo di deposito al rischio complessivo dell' esercente relativamente ad un mese di erogazione del servizio. In relazione alla categoria d'uso del gas e alla presenza o meno di componente termica, il consumo mensile e la relativa spesa possono presentare caratteristiche di variabilità nel corso dell'anno. Al fine di non introdurre eccessive complicazioni alla gestione dei depositi cauzionali l'Autorità intende prevedere livelli massimi del deposito cauzionale indifferenziati in relazione alle variabili citate, secondo i valori della seguente tabella:

	Consumo annuo [mc/anno]			
	< 500	fino a 1.500	fino a 2.500	fino a 5.000
Deposito cauzionale vigente [Euro]	25,00	77,00	77,00	77,00
Nuovo livello deposito cauzionale [Euro]	30,00	90,00	150,00	300,00

- 9.4.3 In analogia a quanto già implementato per il settore elettrico, anche in relazione all'attuale congiuntura economica, la proposta prevede che:
- il deposito rimanga invariato rispetto ai livelli attualmente vigenti per i punti di riconsegna relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09;
 - siano adottate opportune misure di gradualità nell'applicazione della revisione dell'ammontare del deposito cauzionale ai nuovi livelli.
- 9.4.4 Con riferimento al mercato libero, la determinazione del deposito cauzionale sarebbe lasciata alla libera contrattazione tra le parti. È comunque ragionevole ritenere che tali depositi cauzionali, qualora richiesti, abbiano a riferimento quelli previsti nell'ambito del servizio di tutela per la medesima tipologia di clienti. La modifica di questi ultimi potrebbe pertanto avere effetti anche nell'ambito del mercato libero, ad esempio attraverso un adeguamento del livello dei depositi richiesti nell'ambito della conclusione di nuovi contratti di vendita. Per le modifiche eventuali ai contratti già sottoscritti, qualora sia prevista la facoltà di modifica unilaterale nei medesimi contratti, è invece necessario che i venditori seguano le procedure di cui al Codice di condotta commerciale.

Q14: Si condivide la proposta di adeguamento del deposito cauzionale? Si condivide l'adozione di meccanismi di gradualità nell'applicazione dell'eventuale adeguamento del deposito?

9.5 Interventi riconducibili alla fase III

9.5.1 In termini generali, l'Autorità intende riformare e coordinare organicamente le modalità di richiesta ed esecuzione delle procedure di sospensione della fornitura per morosità, attuabile attraverso le prestazioni di chiusura del PDR o di interruzione della sua alimentazione e la conseguente possibilità di risolvere il rapporto contrattuale tra utente del servizio e impresa di distribuzione. Gli interventi che l'Autorità intende adottare vengono formulati secondo i seguenti principi (comunque già rinvenibili nell'attuale disciplina):

- l'esercizio dei rimedi contro l'inadempimento del cliente finale non può compromettere la sicurezza e l'efficiente funzionamento del sistema; pertanto la regolazione di tali rimedi deve ridurre la possibilità di un prelievo in assenza di un contratto di fornitura;
- in caso di morosità del cliente finale il principale strumento di tutela consiste nella sospensione della fornitura mediante la chiusura del PDR;
- in coerenza con l'assetto della regolazione attualmente vigente e delle proposte formulate nei capitoli precedenti, nei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento del cliente finale, l'utente che necessita di estinguere il proprio diritto di accesso al PDR corrispondente al contratto risolto, deve preventivamente chiedere la chiusura del medesimo PDR;
- pertanto, la cessazione amministrativa (in forza della quale si perfeziona il predetto effetto estintivo) può essere richiesta solo dopo che il PDR sia stato materialmente chiuso;
- nei casi in cui la chiusura non sia possibile (non sia possibile pertanto sospendere la fornitura), deve essere comunque garantito all'utente il diritto di estinguere il proprio diritto di prelievo presso il PDR (nel caso in cui intenda risolvere il contratto di fornitura); in tale caso, le modalità con cui l'utente può esercitare tale diritto devono essere temperate con l'esigenza di impedire il prelievi da parte del cliente finale moroso;
- a tal fine, la richiesta di cessazione amministrativa del PDR formulata dall'utente deve essere soddisfatta dall'impresa di distribuzione mediante l'interruzione dell'alimentazione del PDR; se l'intervento di interruzione non è possibile, l'impresa di distribuzione deve comunque dare seguito alla richiesta di cessazione amministrativa, applicando al prelievo del cliente finale moroso la disciplina speciale descritta al successivo paragrafo 9.6.1.

9.5.2 In dettaglio gli orientamenti dell'Autorità riguardano la definizione puntuale delle procedure relative alla sospensione della fornitura e la regolazione della perdita del diritto di prelevare presso un PDR in seguito allo scioglimento del contratto di fornitura sottostante per morosità del cliente finale, come anticipato al punto 6.1.2.

9.5.3 Le modalità di comunicazione da parte dell'utente del servizio della risoluzione del rapporto contrattuale con l'impresa di distribuzione a seguito della risoluzione per morosità del contratto sottostante, potrà avvenire attraverso una richiesta di cessazione amministrativa, analoga a quella codificata al punto 6.2, qualificata con riferimento alla

morosità, in modo tale da consentire all'impresa di distribuzione di porre in atto quanto di competenza. In particolare l'Autorità intende qualificare tale prestazione di cessazione amministrativa come di seguito illustrato:

- prevedere la prestazione di *Cessazione amministrativa per morosità*, che l'utente può richiedere nei casi in cui la sospensione della fornitura abbia avuto successo;
- prevedere la prestazione di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR*, che l'utente può richiedere nei soli casi in cui risulti tecnicamente impossibile precedere alla sospensione della fornitura; a seguito di tale prestazione verrebbe applicata la disciplina prevista per le situazioni di *default* relative al cliente finale moroso.

Gli interventi delineati vengono dettagliati, anche con riferimento alla sequenza logica di possibile applicazione, nei paragrafi seguenti.

Procedura di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità

- 9.5.4 La sospensione della fornitura per morosità del cliente finale non può essere richiesta in assenza di costituzione in mora e nei casi di esclusione già previsti dalla deliberazione n. 229/01. L'Autorità, così come già fatto nel settore elettrico, intende aggiungere a tali fattispecie anche il caso di presenza di un reclamo scritto relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione.
- 9.5.5 L'intervento di *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità* consiste nelle operazioni di chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore (o altra operazione equivalente). Tale prestazione, come già descritto, consente la sospensione temporanea della fornitura al cliente finale e non interrompe il servizio di distribuzione; conseguentemente il PDR chiuso per morosità rimane in carico all'utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di gas da parte del cliente finale.
- 9.5.6 Come descritto nei capitoli precedenti la regolazione vigente non dettaglia i tempi di esecuzione di tale intervento. In assenza di misuratori elettronici telegestiti, che consentano la disattivazione della fornitura da remoto, l'intervento di *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità* deve essere realizzato in loco. La definizione dei tempi ammissibili per l'esecuzione della prestazione non può quindi prescindere dalla definizione di una capacità massima di interventi che ciascuna impresa di distribuzione è in grado di eseguire in un determinato intervallo temporale.
- 9.5.7 L'Autorità, nelle more dell'attuazione del piano di installazione dei nuovi misuratori di cui al punto 8.1.10, intende prevedere che ciascuna impresa di distribuzione individui una "capacità mensile di sospensione della fornitura per morosità", sulla base di criteri condivisi e individuati grazie anche ad opportuni approfondimenti che saranno richiesti alle imprese di distribuzione stesse. A seguito dell'individuazione di tale parametro, funzione anche di una dimensione territoriale, l'impresa di distribuzione potrà individuare la "capacità mensile di sospensione della fornitura per morosità attribuibile a ciascun utente del servizio", in proporzione al numero di PDR nella titolarità di ciascun utente.
- 9.5.8 Le richieste potrebbero essere trasmesse dagli utenti con frequenza settimanale in relazione alla capacità mensile ad essi attribuiti ed eventualmente contenere un'indicazione di un ordine di priorità da adottare. L'impresa di distribuzione sarebbe tenuta ad eseguire

l'intervento di chiusura entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata dall'utente del servizio.

- 9.5.9 Per quanto attiene agli obblighi informativi l'impresa di distribuzione, anche in relazione agli obblighi già vigenti, sarebbe tenuta a comunicare all'utente richiedente l'esito positivo e negativo dell'intervento entro le 24 ore successive; tale informativa, in caso di esito negativo della prestazione, deve essere corredata da tutti i dati specificati ai punti successivi.

Q15: Si condivide il criterio ipotizzato per la determinazione delle tempistiche di esecuzione dell'intervento di *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità*? In alternativa, quale altro criterio si ritiene possa essere adottato?

- 9.5.10 In relazione all'esito dell'intervento si riporta la sequenza logica delle eventuali procedure attivabili:

- a) in caso di esito positivo dell'intervento: a seguito dell'avvenuta chiusura del PDR, in relazione al comportamento del cliente finale potranno poi essere adottate diverse procedure:
- i. nel caso in cui il cliente saldi il debito l'utente ha l'obbligo di procedere alla richiesta di *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità*, secondo le modalità già vigenti;
 - ii. nel caso in cui il cliente non saldi il debito e le clausole contrattuali lo consentano l'esercente la vendita può risolvere il contratto di vendita e l'utente può richiedere la *Cessazione per morosità*, secondo le modalità descritte di seguito.
- b) in caso di esito negativo dell'intervento (per cause indipendenti dalla volontà dell'impresa di distribuzione): le disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/04 prevedono che la comunicazione di esito dell'intervento contenga indicazione di:
- le cause del mancato intervento di chiusura;
 - la possibilità di procedere con l'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, indicando la stima di massima del costo per la esecuzione di tale intervento, secondo le modalità già vigenti e comunque descritte di seguito;
 - l'impossibilità di procedere con l'intervento di cui al precedente alinea; in tal caso l'utente ha la facoltà di richiedere la *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR*, secondo le modalità descritte di seguito.

- 9.5.11 Con riferimento alla prestazione di *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità*, l'Autorità intende definire anche le modalità di presentazione e il contenuto della richiesta. In particolare l'Autorità intende prevedere che gli scambi informativi relativi alla prestazione rientrino nell'ambito di applicazione in materia di standard di comunicazione tra gli operatori del settore gas e pertanto sia applicata la disciplina di cui alla deliberazione n. 294/06 e s.m.i..

Q16: Si condividono la proposta per cui il contenuto della richiesta di *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità*, unitamente alle modalità di presentazione della medesima, rientrino nell'ambito di applicazione dello "standard di comunicazione"?

Cessazione amministrativa per morosità

- 9.5.12 In caso di esito positivo dell'intervento di *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità*, qualora il cliente finale non saldi il debito, l'esercente la vendita può, se ne ricorrono i presupposti, decidere di risolvere il rapporto contrattuale con il cliente finale. In tal caso l'utente del servizio di distribuzione può richiedere la *Cessazione amministrativa per morosità* per il PDR in questione, ossia l'estinzione del proprio diritto a prelevare gas presso il punto. In caso contrario il PDR continuerà a rimanere nella titolarità dell'utente.
- 9.5.13 Presupposto per richiedere la *Cessazione amministrativa per morosità* è la risoluzione del contratto per morosità del cliente finale, indipendentemente dalle forme con cui tale risoluzione sia attuata. Ciò che conta, in ogni caso, è che la richiesta intervenga successivamente all'avvenuta chiusura del PDR.
- 9.5.14 La richiesta potrà essere presentata all'impresa di distribuzione solo dopo avere ricevuto (da parte dell'impresa distributrice) l'esito della sospensione della fornitura e potrà avere effetto con decorrenza da qualsiasi giorno del mese. In seguito all'estinzione del diritto di prelevare, chi intenda dare esecuzione fisica ad una nuova fornitura con il cliente finale titolare del PDR, dovrà formulare una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/04.

Q17: Si ritengono condivisibile le previsioni in materia di *Cessazione amministrativa per morosità*?

Procedura di Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale

- 9.5.15 L'intervento di *Interruzione dell'alimentazione PDR per morosità del cliente finale* consiste in una sospensione della fornitura agendo direttamente sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale. Tale intervento, come già specificato, può essere richiesto dall'utente a seguito di una mancata *Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità* e solo nel caso in cui l'impresa ne abbia determinato la fattibilità tecnica.
- 9.5.16 I presupposti della procedura di *Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale* sono almeno due:
- l'impossibilità di effettuare la chiusura del PDR;
 - la risoluzione del contratto di fornitura per morosità del cliente finale.

In termini generali, *Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale* è una forma di cessazione amministrativa, che si realizza mediante un intervento materiale dell'impresa di distribuzione (nel momento in cui viene completata la procedura di interruzione si estingue il diritto di prelevare gas presso il PDR disalimentato). In altri termini l'esecuzione di tale intervento non richiede una successiva richiesta di cessazione amministrativa.

- 9.5.17 Peraltro, l'Autorità intende consentire alle parti (impresa di distribuzione ed utente) di accordarsi per utilizzare tale strumento anche al fine di sospendere la fornitura (in tale

caso, presupposto per l'interruzione è la sola situazione di morosità del cliente finale). In tale circostanza, esplicitamente richiesta dall'utente, l'esecuzione dell'intervento non determinerebbe l'automatica cessazione amministrativa e gli oneri per la sua esecuzione sarebbero in capo all'utente medesimo, a differenza di quanto proposto nei paragrafi successivi.

9.5.18 Oltre a confermare le disposizioni attualmente contenute nel codice di rete tipo, l'Autorità intende introdurre dei correttivi finalizzati ad incentivare l'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa di distribuzione. Ad oggi, i costi di esecuzione dell'intervento vengono sostenuti dall'utente richiedente che ha poi la facoltà di addebitarli al cliente finale. In ragione della natura di tali costi (in alcuni casi l'intervento può essere abbastanza complesso ed oneroso) l'utente del servizio non è incentivato a richiedere la prestazione dal momento che tali ulteriori oneri andrebbero addebitati ad un cliente finale già moroso. L'Autorità intende introdurre un meccanismo di anticipo finanziario degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'intervento a vantaggio diretto dell'impresa di distribuzione. Tali oneri verrebbero successivamente recuperati dal cliente finale stesso il quale, per ottenere la riattivazione della fornitura dovrebbe provvedere anche al pagamento di tali importi. Quindi, qualora l'utente richieda l'esecuzione della prestazione:

- a) deve informare il cliente finale circa le modalità di esecuzione dell'intervento, indicandone i costi e specificando che:
 - i. l'onere di tale intervento è a carico del medesimo cliente finale;
 - ii. la riattivazione della fornitura potrà avvenire solo a seguito di una richiesta di *Attivazione della fornitura* (formulata dal venditore medesimo o da altro venditore);
 - iii. prima di procedere all'attivazione della fornitura dovranno essere pagati i costi sostenuti per l'esecuzione dell'intervento di interruzione;
- b) l'impresa di distribuzione esegue l'intervento, e nel caso di chiusura andata a buon fine i costi vengono anticipati attraverso il ricorso ad un apposito fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), presentando adeguata documentazione;
- c) nel caso in cui con riferimento al cliente finale venga effettuata l'*Attivazione della fornitura* il venditore che formula tale richiesta procederà al pagamento all'impresa distributrice degli oneri dovuti;
- d) ad attivazione avvenuta l'impresa di distribuzione provvederà al versamento di tali importi alla CCSE.

9.5.19 La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'anticipo delle somme necessarie all'esecuzione degli interventi potrebbe derivare dal gettito di un'apposita componente tariffaria o dall'applicazione ai medesimi clienti morosi di una componente addizionale riscossa in fase di attivazione dei punti oggetto di interruzione, in aggiunta ai costi dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale*.

9.5.20 Nei casi di richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell'art. 13 della deliberazione n. 138/04, se per il PDR oggetto della richiesta fossero dovuti i predetti corrispettivi, si potrebbe ipotizzare di riconoscere all'utente entrante la facoltà di revoca della richiesta stessa, con modalità analoghe a quelle previste per la revoca della richiesta di *switching* nei casi di sospensione della fornitura per morosità di cui ai paragrafi precedenti.

Q18: Si condivide l'introduzione del meccanismo illustrato? Si ritiene utile introdurre la facoltà di ricorso all'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale* al solo fine di sospendere la fornitura, senza contestuale cessazione amministrativa, come indicato al

paragrafo 9.5.17? Si ritiene utile introdurre la facoltà di revoca della richiesta di attivazione nei casi in cui il cliente finale debba riconoscere gli importi relativi ad un precedente intervento di *Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale*?

Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR

9.5.21 L'introduzione della prestazione di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR* ha lo scopo di consentire all'utente la cessazione amministrativa di un PDR, per il quale l'esercente la vendita ha risolto il contratto con il cliente finale a seguito di morosità, anche nei casi in cui l'impresa di distribuzione comunichi l'impossibilità tecnica di eseguire l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto.

9.5.22 La differenziazione di tale prestazione rispetto a quella di *Cessazione amministrativa per morosità* si rende necessaria in quanto sono differenti le azioni che l'impresa di distribuzione deve intraprendere nei confronti del PDR. In questo caso, poiché c'è continuità di fornitura, infatti, l'impresa di distribuzione deve provvedere ad attivare la disciplina prevista per le situazioni di *default* relative al cliente finale moroso

Q19: Si condivide l'introduzione della prestazione di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR*?

9.6 Interventi riconducibili alla fase IV

Disciplina delle situazioni di default relative al cliente finale moroso

9.6.1 La *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR* comporta la perdita da parte dell'utente della responsabilità del prelievo presso il PDR in seguito alla risoluzione del contratto di fornitura sottostante per morosità del cliente finale. In tale caso, poiché non ricorrono i presupposti per l'attivazione del FUI o del servizio di Salvaguardia Gas, si determina una situazione di *default* rispetto al cliente finale moroso.

9.6.2 Preliminarmente, occorre precisare che la nuova regolazione dell'*Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale*, sopra prospettata, dovrebbe ridurre in modo significativo le predette situazioni di *default*, in quanto:

- la cessazione amministrativa (oltre al caso di chiusura del PDR) potrà essere richiesta dall'utente solo se l'impresa di distribuzione riterrà impossibile effettuare l'intervento di interruzione (con la conseguenza che solo in tale caso si potrà verificare una situazione di *default* rispetto al cliente moroso);
- l'utente non sarà più tenuto a sostenere i costi (di solito onerosi) per il singolo intervento (con la conseguenza che il numero degli interventi di interruzione dovrebbe aumentare).

9.6.3 Come detto sopra (Parte I, capitolo 4.4), in coerenza con le indicazioni emerse dalla consultazione al DCO 5/09, l'Autorità intende regolare la situazione di *default* senza peraltro accordare alcuna tutela al cliente moroso, ma perseguendo il principale obiettivo di disalimentare tempestivamente del suo impianto di consumo.

- 9.6.4 Occorre infatti evidenziare che in una situazione di *default* rispetto al cliente finale moroso, fintanto che non è realizzata la predetta disalimentazione, il cliente finale continua di fatto a prelevare gas dal sistema e ad usare le necessarie infrastrutture, pur non avendo alcun titolo. Tale situazione di fatto pone un evidente problema ai fini del dispacciamento del sistema (sotto il profilo del suo bilanciamento), in particolare sulle modalità di contabilizzazione delle partite di gas indebitamente prelevate dal cliente finale.
- 9.6.5 Al riguardo, l’Autorità intende imputare i prelievi effettuati dal cliente finale interessato dalla situazione di *default* alle perdite di rete dell’impresa di distribuzione interessata, che è il soggetto responsabile del dispacciamento nella propria rete.
- 9.6.6 Peraltro l’Autorità intende anche assicurare all’impresa la copertura dei costi per le perdite registrate entro un determinato periodo di tempo, idoneo a incentivare la tempestiva attivazione (da parte dell’impresa) di tutti i possibili interventi di disalimentazione dell’impianto di consumo, ivi comprese le iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l’accesso forzoso al PDR.
- 9.6.7 La regolazione sopra descritta lascia ovviamente impregiudicata ogni questione su eventuali ulteriori responsabilità, civili e/o penali, del cliente finale moroso per i prelievi di gas.
- 9.6.8 Una disciplina particolare dovrebbe infine considerare l’ipotesi in cui il cliente finale, nelle more delle attività di disalimentazione del proprio impianto di consumo, concluda un contratto di fornitura con un nuovo esercente la vendita che chieda l’accesso al PDR. In tale caso, l’impresa di distribuzione dovrebbe consentire l’accesso al PDR, interrompendo le attività in essere (laddove possibile), con la conseguenza che il prelievo del cliente terminerebbe con l’esecuzione della richiesta di accesso al PDR. Peraltro, i costi sostenuti per la disalimentazione dovrebbero comunque rientrare nel corrispettivo posto a carico del cliente finale per il prelievo sino ad allora effettuato.

Q20: Si condividono le ipotesi formulate in materia di *Prelievo Diretto del cliente finale moroso*? Quali sono le criticità riscontrabili in tale sistema?

Sistema indennitario

- 9.6.9 L’Autorità intende estendere anche al settore gas l’ambito di applicazione del *Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso* (di seguito: sistema indennitario), di cui all’allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.
- 9.6.10 Il sistema indennitario si pone come obiettivo la minimizzazione degli oneri che potrebbero ricadere sull’esercente la vendita uscente, in caso di comportamenti opportunistici dei clienti finali a seguito di *switching*. Le procedure previste dal sistema garantiscono comunque i clienti “virtuosi” dal momento che sono esclusi dall’ambito di applicazione tutti i casi in cui:
- a) il credito contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
 - b) l’esercente la vendita non abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.

9.6.11 Il sistema indennitario prevede il riconoscimento di un indennizzo all' esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching*. Il valore di tale indennizzo è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di un mese di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato e l' onere è posto esclusivamente a carico del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l' indennizzo è riconosciuto.

9.6.12 I criteri di ammissione al sistema indennitario prevedono le seguenti condizioni:

- a) il credito è maturato nei confronti di un cliente finale avente diritto al servizio di tutela;
- b) il cliente finale è stato costituito in mora e nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale è stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l' indennizzo;
- c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al ...;
- d) l' esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
- e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
- f) l' esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.

9.6.13 In analogia a quanto previsto per il settore elettrico l' ammontare dell' indennizzo verrebbe riscosso dall' impresa di distribuzione attraverso l' applicazione di un corrispettivo addizionale alla tariffa di distribuzione. Tale ammontare andrebbe ad alimentare un apposito conto istituito dalla Cassa Conguaglio, utilizzato a copertura degli indennizzi da corrispondere al venditore uscente¹⁶.

Q21: Si condivide l' ipotesi di estendere anche al settore del gas il sistema indennitario?
--

¹⁶ Per le modalità operative, opportunamente adattate, si rimanda all' allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09